

Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO TEL.. 0961 064845

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it tesseramento@pec.crcalabria.it amministrazione@pec.crcalabria.it giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2023/2024

Comunicato Ufficiale nº 123 del 29 Febbraio 2024

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Allegati

Si rimette in allegato il **COMUNICATO UFFICIALE N. 168/A FIGC** pubblicato dalla FIGC inerente l'abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di Giustizia Sportiva per le ultime 4 gare del Campionato di Serie C Femminile, per le eventuali gare di spareggio tra le prime classificate di ciascun girone del Campionato di Serie C Femminile, per le eventuali gare di spareggio tra ultime sei classificate di ciascun girone del Campionato di Serie C Femminile, per le gare della Fase Nazionale del Campionato Juniores e per le gare della Fase Nazionale della Coppa Italia Italia Regionale (stagione sportiva 2023/2024).

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Allegati

Si rimettono in allegato le seguenti Circolari pubblicate dalla L.N.D.:

CIRCOLARE N. 16 - 2024 CENTRO STUDI TRIBUTARI avente per oggetto: Riforma fiscale - D.Lgs. n. 13 del 12 febbraio 2024 - Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale;

CIRCOLARE N. 17 - 2024 CENTRO STUDI TRIBUTARI avente per oggetto: Aggiornamento del memorandum delle principali scadenze fiscali 2024;

CIRCOLARE N. 18 - 2024 CENTRO STUDI TRIBUTARI avente per oggetto: DPCM del 22 gennaio 2024 - Elendo delle mansioni di lavoro sportivo oltre quelle indicate nell'art. 25, comma 1, del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n.36;

CIRCOLARE N. 19 - 2024 CENTRO STUDI TRIBUTARI avente per oggetto: Conversione in Legge del Decreto Milleproroghe - Proroga al 1° gennaio 2025 della nuova disciplina IVA per le ASD - Disposizioni relative al lavoro sportivo.

COMUNICATO UFFICIALE n. 302 pubblicato dalla L.N.D. inerente la Fase Nazionale della Coppa Italia Dilettanti 2023/2024 - Primo Turno

3. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. – DIVISIONE CALCIO A CINQUE

Allegati

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali:

COMUNICATI UFFICIALI nn. 677 e 691, pubblicati dalla Divisione Calcio a Cinque - L.N.D. inerenti "Fase Nazionale Coppa Italia Vincenti Coppa Regionale Maschile – Stagione Sportiva 2023/2024".

COMUNICATO UFFICIALE n. 687, pubblicato dalla Divisione Calcio a Cinque - L.N.D. inerente "Fase Nazionale Coppa Italia Vincenti Coppa Regionale Femminile – Stagione Sportiva 2023/2024".

4. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

SPORTELLO INFORMATIVO SPORT E SALUTE

Si comunica che a partire dal 01/03/2024, presso il Centro Sevizi di Sport e Salute di **Cosenza** sito in Piazza Matteotti, sarà attivo lo sportello informativo a servizio di tutti gli operatori sportivi del territorio interessati a conoscere le opportunità dell'Istituto per il Credito Sportivo per lo sviluppo dell'impiantistica sportiva.

Il Credito Sportivo offrirà l'attività di consulenza attraverso il Referente di Area dott. Giuseppe Ranieri per sostenere concretamente le progettualità delle società e per illustrare le opportunità di finanziamento agevolate proposte per la realizzazione, ristrutturazione di impianti o acquisto di attrezzatura sportiva.

Le società interessate ad approfondire eventuali richieste, potranno scrivere agli indirizzi di seguito riportati, al fine di organizzare un appuntamento con il Referente Commerciale di Area del Credito Sportivo.

<u>calabria@sportesalute.eu</u> <u>cosenza@sportesalute.eu</u>

	ART.109 NOIF- SVINCOLI PER INATTIVITA' L.N.D. – ACCOLTI										
MATRICOLA	NOME	DATA DI NASCITA	SOCIETA	DECORRENZA							
4036409	MUSCIANESE GIORGIA	25/02/2006	A.S.D. BOCALE CALCIO ADMO	29/02/2024							
7035121	CARNUCCIO MARCO	15/10/2004	A.S.D. REAL MONTEPAONE	29/02/2024							
4388636	INGENUO GIUSEPPE	20/03/2007	FIAMME AZZURRE MONTEROSSO	29/02/2024							

	ART.109 NOIF- SVINCOLI PER INATTIVITA' S.G.S – <u>ACCOLTI</u>									
ĺ	MATRICOLA	NOME	DATA DI NASCITA	SOCIETA	DECORRENZA					
ĺ	4280214	IERARDI MATTEO	06/02/2010	A.S.D. AEK CROTONE	29/02/2024					

ART.109 NOIF- SVINCOLI PER INATTIVITA' – ANNULLATI									
MATRICOLA	NOME	DATA DI NASCITA	SOCIETA						
2388823	RIZZO ELIO DIONIGI	14/10/2004	ASD 1912 PALMESE						

Richiesta nulla poiché il calciatore ha sottoscritto un rapporto contrattuale di lavoro sportivo

ELENCO DEI CALCIATORI AUTORIZZATI AI SENSI DELL'ART. 34/3 N.O.I.F.

Calciatore		Nato	Società	Rilascio	Scadenza
FIORDALISO	ALESSANDRO	- , -,	A.S.D. DIAMANTE CASELLI P.	29/02/2024	29/10/2024
PANZITTA	ALISEA		POL. D. LIMBADI CALCIO	29/02/2024	21/09/2024

CONVOCAZIONI RAPPRESENTATIVA REGIONALE UNDER 19 CALCIO A CINQUE DEL 28 FEBBRAIO 2024

A parziale modifica di quanto pubblicato sul C.U. n. 119 del 23 Febbraio u.s. si precisa che la convocazione si è svolta presso il Palazzetto dello Sport di Filadelfia e non Palasport S.Gallo di Catanzaro.

CAMPIONATO ECCELLENZA

Recupero gara - Prosecuzione

Recupero Gara REGGIO RAVAGNESE 1960 = PAOLANA

La gara a margine sospesa al 33' del secondo tempo per un infortunio occorso al direttore di gara col risultato 2 - 3, verrà recuperata mercoledì 13 marzo 2024, ore 15.00.

La gara dovrà riprendere con il pallone in possesso della società Paolana, sotto l'A.A.2 e a centrocampo, che attaccava nella metà campo occupata dall'A.A.1.

CAMPIONATO PROMOZIONE

Segreteria

PRECISAZIONE CAMPO SOCIETA' A.C.D. CAMPORA - Gir."A"

Si informa che con ordinanza Sindacale prot. n. 6 del 24.02.2024 del Comune di Amantea, è stata disposta "la riapertura dei settori spettatori dello stadio "L. Gagliardi" di Amantea/Campora San Giovanni", sito in C.da Oliva. Pertanto le gare della società Campora potranno svolgersi con presenza di pubblico.

Modifiche al programma gare

Gara SAN NICOLA DA CRISSA 2017 = ARDORE del 03.03.2024 (ore 15.00)

La gara a margine, seguito richiesta società ospitante, si disputerà sul campo "M.Teti" di Filogaso, sito in Contrada Valente (disponibilità con max 100 spett. per come disposto dal Comune di Filogaso con prot. n. 2402 del 13.09.2023).

Recuperi

Recupero Gara JUVENILIA ROSETO C.S.= MIRTO CROSIA

Il recupero della gara a margine viene fissato per mercoledì 13 marzo 2024, ore 15.00

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

Modifiche al programma gare

Gara BISIGNANO = GEPPINO NETTI del 02.03.2024 (ore 15.00)

La gara a margine, seguito indisponibilità proprio campo, giusta richiesta società ospitante, si disputerà sul campo comunale "Romolo di Magro" di Taverna/Montalto Uffugo, sito in Via G. Verdi.

Recuperi

Recupero Gare
GEPPINO NETTI = REAL COSENZA
CASABONA PER LO SPORT = CUTRO
CITTA DI APRIGLIANO = SILANA FOOTBALL CLUB

Il recupero della gara a margine viene fissato per mercoledì 13 marzo 2024, ore 15.00

Recupero gara - Prosecuzione

Recupero Gara REAL MILETO = CITTA DI SOVERATO

La gara a margine, sospesa alla fine del primo tempo per la impraticabilità del terreno di gioco, col risultato 0 - 0, verrà recuperata mercoledì 13 marzo 2024, ore 15.00.

La ripresa del gioco dovrà essere effettuata dalla società Real Mileto che attaccherà da sinistra a destra.

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE "C2"

Modifiche al programma gare

Gara REAL KRIMISA = FUTSAL KROTON del 02.03.2024 (ore 15.00)

La gara a margine, seguito indisponibilità proprio campo, giusta richiesta società ospitante, si disputerà sul campo "Centro Sportivo Eurogol" di Cirò Marina, sito in Loc. Difesa Piana.

Gara C.T. MAESTRELLI C5 = OLIMPIA 2000 del 02.03.2024 (ore 15.00)

La gara a margine, ratifica accordi intercorsi società interessate, viene posticipata alle ore 18.00.

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19 DI CALCIO A CINQUE

Recuperi

Recupero Gara CITTA DI CATANZARO C5 = PANTERE NERE CATANZARO

Il recupero della gara a margine viene fissato per domenica 3 marzo 2024, ore 11.00 (campo da definire).

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE FEMMINILE

Modifiche al programma gare

Gara REAL KRIMISA = AEK CROTONE del 03.03.2024 (ore 17.30)

La gara a margine, seguito indisponibilità proprio campo, giusta richiesta società ospitante, si disputerà sul campo "Centro Sportivo Eurogol" di Cirò Marina, sito in Loc. Difesa Piana.

Gara CASALI DEL MANCO FUTSAL = CUS COSENZA del 03.03.2024 (ore 18.00)

La gara a margine, ratifica accordi intercorsi società interessate, viene posticipata alle ore 19.00.

Gara SPORTING CATANZARO LIDO = MELITO del 03.03.2024 (ore 11.00)

La gara a margine, ratifica accordi intercorsi società interessate, viene posticipata a martedì 5 marzo 2024, ore 20.00 (campo da definire).

Gara XENIUM = 1912 PALMESE del 03.03.2024 (ore 18.00)

La gara a margine, ratifica accordi intercorsi società interessate, viene anticipata alle ore 16.30.

Gara AEK CROTONE = CALCIO SANGIOVANNESE del 10.03.2024 (ore 18.30)

La gara a margine, onde evitare la concomitanza con aoltro incontro e ratifica accordi intercorsi società interessate, viene anticipata alle ore 14.30.

Gare Rinviate

Gara MELITO = LIMBADI del 25.02.2024 (ore 17.00)

La gara a margine, seguito avversità atmosferiche e ratifica accordi intercorsi società interessate, è stata rinviata. La stessa verrà recuperata domenica 10 marzo 2024 - ore 17,00 (turno di riposo).

5. PROGRAMMA GARE PROSSIMO TURNO

CAMPIONATO ECCELLENZA

GIRONE A - 9 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
GIOIOSA JONICA ASD	VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919	R	102/03/2024 15:00	61 COMUNALE GIOIOSA JONICA	GIOIOSA JONICA	RIONE EUROPA
BOCALE CALCIO ADMO	DIGIESSE PRAIATORTORA	R	103/03/2024 15:00	458 COMUNALE REGGIO CAL./BOCALE	REGGIO CALABRIA/BOCALE CAMPOLI	LOCALITA' CAMPOLI BOCALE
CITTANOVA CALCIO	ISOLA CAPO RIZZUTO 1966	R	03/03/2024 15:00	73 COMUNALE "MORREALE-PROTO"	CITTANOVA	CONTRADA PETRARA
RENDE CALCIO 1968	BRANCALEONE	R	103/03/2024 15:00	4 COMUNALE "M. LORENZON"	RENDE/COMMENDA	VIA FRATELLI BANDIERA
SAMBIASE 2023	MORRONE	R	03/03/2024 15:00	6 COMUNALE "G.RENDA"	LAMEZIA TERME/SAMBIASE	LOCALITA SAVUTANO *
SCALEA CALCIO 1912	SORIANO 2010	R	03/03/2024 15:00	25 COMUNALE "D.LONGOBUCCO"	SCALEA	VIA FAZIO DEGLI UBERTI
STILOMONASTERACE CALCIO	REGGIO RAVAGNESE 1960	R	03/03/2024 15:00	64 COMUNALE "BOSCO-LOMBARDO"	MONASTERACE	LOCALITA' BUA
1912 PALMESE	PAOLANA	R	103/03/2024 15:00	12 COMUNALE "G. LOPRESTI"	IPALMI	PIAZZA DE MARIA VIA N. SAURO

CAMPIONATO PROMOZIONE

GIRONE A - 9 Giornata

GINOTE A S GIOTHAGA						
Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
MESORACA CALCIO	SERSALE CALCIO 1975	R	02/03/2024 15:00	157 COMUNALE "LUIGI DEMME"	SCANDALE	LOCALITA CAMPO SPORTIVO
MIRTO CROSIA	DBROSSOBLU CITTA DI LUZZI	R	02/03/2024 15:00	407 COMUNALE "S. RIZZO"	CORIGLIANO ROSSANO	VIALE SANT'ANGELO 10
SOCCER MONTALTO	JUVENILIA ROSETO C.S.	R	02/03/2024 15:00	515 C.S. SOCCER MONTALTO	MONTALTO UFFUGO	VIA SETTIMO TORINESE, 43
CASSANO SYBARIS	CAMPORA	R	03/03/2024 15:00	46 COMUNALE "P.TOSCANO"	CASSANO JONIO	VIA PONTE NUOVO
CITTA AMANTEA 1927	MANGONE CALCIO 2011	R	03/03/2024 15:00	42 COMUNALE "S.MEDAGLIA"	AMANTEA	VIA DEGLI STADI - LOC. COLONGI
COTRONEI CALCIO	V.E. RENDE	R	03/03/2024 15:00	151 COMUNALE "SALVATORE BAFFA"	COTRONEI	VIA GRAMSCI
SAN FILI 1926	ALTOMONTE RC	R	03/03/2024 15:00	89 COMUNALE "DANTE DE LIO"	SAN FILI	VIA GRAMSCI LOC. FRASSINO
TREBISACCE CALCIO	ROSSANESE	R	03/03/2024 15:00	314 COMUNALE "G. AMERISE"	TREBISACCE/ROVITTI	CONTRADA ROVITTI

GIRONE B - 9 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
MELITO	ATLETICO MAIDA	R	02/03/2024 15:00	142 COMUNALE "SAVERIO SPINELLA"	MELITO PORTO SALVO	S.S. 106 LOC. MAROSIMONE
SPORTING CATANZARO LIDO	ROCCELLA	R	02/03/2024 15:00	503 CENTRO TECNICO FEDERALE	CATANZARO	VIA CONTESSA CLEMENZA, 1
BIANCO	COMPRENS. CAPO VATICANO	R	03/03/2024 15:00	56 COMUNALE ARDORE	ARDORE MARINA	LOCALITA VESCOVADO
BIVONGI PAZZANO 1968	SAINT MICHEL	R	03/03/2024 15:00	125 COMUNALE "D. MURDOLO"	BIVONGI	LOC. CAMPO SPORTIVO
DELIESE	CARAFFA	R	03/03/2024 15:00	32 COMUNALE DELIANUOVA	DELIANUOVA	VIA CARMELIA
MELICUCCO CALCIO	GALLICO CATONA F.C.	R	03/03/2024 15:00	477 COMUNALE "F. REDI"	MELICUCCO	VIA MORELLI
PRO PELLARO	VIRTUS ROSARNO	R	03/03/2024 15:00	455 PARCO LONGHI BOVETTO	REGGIO CALABRIA/CROCE VALANIDI	LOC. PARCO LONGHI BOVETTO
SAN NICOLA DA CRISSA 2017	ARDORE	R	03/03/2024 15:00	440 COMUNALE "M. TETI"	FILOGASO	LOCALITA VALENTE

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GIRONE A - 6 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ATLETICO SAN LUCIDO	CALCIO MALVITO	R	02/03/2024 15:00	90 COMUNALE "P.PROVENZANO"	SAN LUCIDO	P.LE DE COUBERTIN - POLELLA
BISIGNANO	GEPPINO NETTI	R	02/03/2024 15:00		MONTALTO UFFUGO/TAVERNA	VIA G. VERDI
BRUTIUM COSENZA	DIAMANTE CASELLI PASCALE	R	02/03/2024 15:00	52 CENTRO SPORTIVO "MARCA"	ICOSENZA	VIA GIUSEPPE ANTONIO MARINI
LUZZESE CALCIO 1965	NUOVA ROGGIANO 2020	R	N2/N3/2N24 15·NN	55 COMUNALE "S. FRANCESCO"	LUZZI	CONTRADA GIDORA
REAL COSENZA	ACRI ACADEMY	R	102/03/2024 15:00	436 C.S. REAL COSENZA	COSENZA	VIA MAGNA GRECIA- TORRICELLI
FUSCALDO CALCIO 1973	CUS COSENZA	R	103/03/2024 15:00	376 COMUNALE "G. ZICARELLI"	FUSCALDO MARINA	LOCALITA VALLE SANTA MARIA
RANGERS CORIGLIANO	KRATOS BISIGNANO	R	I∩3/∩3/2∩24 15·∩∩	407 COMUNALE "S. RIZZO"	CORIGLIANO ROSSANO	VIALE SANT'ANGELO 10

GIRONE B - 5 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CASABONA PER LO SPORT	CITTA DI APRIGLIANO	R	03/03/2024 15:00	202 COMUNALE "A. AIRONE"	CASABONA	CONTRADA TERZO
CITTA DI CIRO MARINA	PIANOPOLI	R	03/03/2024 15:00	409 COMUNALE "PUNTA ALICE"	CIRO MARINA	VIA PUNTA ALICE
CUTRO	ROCCA DI NETO 1966	R	03/03/2024 15:00	19 "FRATE ILARIO ROSTELLO"	CUTRO	VIA PADRE PACIFICO ZACCARO
GARIBALDINA	AEK CROTONE	R	03/03/2024 15:00	60 COMUNALE "ANTONIO LEO"	SOVERIA MANNELLI	VIA COL VENTO
PARENTI CALCIO 1978	STELLE AZZURRE SILANA	R	03/03/2024 15:00	361 COMUNALE "ARIOSTO PONTERIO"	PARENTI	CONTRADA MARCILLERA
SCANDALE	S.MAURO MARCHESATO	R	03/03/2024 15:00	157 COMUNALE "LUIGI DEMME"	SCANDALE	LOCALITA CAMPO SPORTIVO
SILANA FOOTBALL CLUB 2019	F.C. SAN MANGO	R	03/03/2024 15:00	26 COMUNALE "V. MAZZOLA"	ISAN GIOVANNI IN FIORF	VIA CAMPO SPORTIVO- PALLAPALLA

GIRONE C - 6 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
PROMOSPORT LAMEZIA	ROMBIOLESE	R	02/03/2024 15:00	83 COMUNALE "R. RIGA"	LAMEZIA TERME/S.EUFEMIA	LOC. PITIZZANI VIA BOCCIONI
CITTA DI GUARDAVALLE 1975	REAL PARGHELIA	R	03/03/2024 15:00	62 COMUNALE "N.COSCIA"	GUARDAVALLE	VIA ROMA LOCALITA PIANO
CITTA DI SOVERATO	REAL PIZZO	R	03/03/2024 15:00	131 COMUNALE "B.SINOPOLI"	SOVERATO	VIA C. AMIRANTE
COMPRENSORIO CORACE	PISCOPIO 2019	R	03/03/2024 15:00	20 COMUNALE "S.ELIA"	GIMIGLIANO	VIA NICHOLAS GREEN
PINO DONATO TAVERNA	BORGIA 2007	R	03/03/2024 15:00	332 COMUNALE "PINO DONATO"	TAVERNA	VIA DEL CAMPO SPORTIVO
PRASAR	REAL MONTEPAONE	R	03/03/2024 15:00	503 CENTRO TECNICO FEDERALE	CATANZARO	VIA CONTESSA CLEMENZA, 1
ROSARNESE	REAL MILETO	R	03/03/2024 15:00	39 COMUNALE "GIOVANNI PAOLO II"	ROSARNO	VIA MEDMA

GIRONE D - 6 Giornata

GINORE D. G. GIOTHAGA						
Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BAGNARESE	S.CRISTINA	R	02/03/2024 15:00	29 COMUNALE BAGNARA CALABRA	BAGNARA CALABRA	VIA PEZZOLO
CATONA CALCIO	GEBBIONE 2020	R	02/03/2024 15:00	196 COMUNALE PARRINELLO-REPACI	CAMPO CALABRO	VIA CAMPANILE
POL.CITTA DI PALIZZI 1950	REAL CITTANOVA	R	02/03/2024 15:00	326 COMUNALE "D. DIANO"	PALIZZI/MARINA	LOC. GIARDINO DEL FONDACO
SAN GAETANO CATANOSO	CAMPESE	R	02/03/2024 15:00		REGGIO CALABRIA/GALLICO SUP.	CONTRADA SANTA DOMENICA
TAURIANOVA ACADEMY	BOVALINESE 1911	R	02/03/2024 15:00	41 COMUNALE "T.BATTAGLIA"	TAURIANOVA	VIA MATTEOTTI
AFRICO	CS LAZZARO 1974	R	03/03/2024 15:00	133 COMUNALE AFRICO	AFRICO NUOVO	VIA CAPO BRUZZANO
POLISPORTIVA BOVESE ONLUS	SIDERNO 1911	R	03/03/2024 15:00	72 "VETERANI DELLO SPORT"	BOVA MARINA	LOC.MONOSCALCO - LARDICA
VILLESE 1946	ACADEMY ARDORE	R	03/03/2024 15:00	196 COMUNALE PARRINELLO-REPACI	CAMPO CALABRO	VIA CAMPANILE



COPPA CALABRIA

GARE DI SEMIFINALE - Gare di Ritorno

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CITTA DI GUARDAVALLE 1975	BOVALINESE 1911	R	06/03/2024 15:00	62 COM. "N.COSCIA"	GUARDAVALLE	VIA ROMA LOCALITA PIANO
KRATOS BISIGNANO	AEK CROTONE	R	06/03/2024 15:00	DA DEFINIRE	<mark>XXX</mark>	XXX

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE C1

GIRONE A - 8 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CITTA DI FIORE C5	PANTERE NERE CATANZARO	R	102/03/2024 17:00	806 PALASPORT S.GIOVANNI FIORE C5	ISAN GIOVANNI IN FIORE	LOC.PIRAINELLA-PARCO COMUNE
DOMENICO SPORT	NAUSICAA CALCIO A 5	R	IN2/N3/2N24 16·NN	762 PALESTRA COMUNALE PAOLA C/5	PAOLA	CONTRADA TINA
GALLINESE DL	FANTASTIC FIVE SIDERNO	R	IN2/N3/2N24 15·3N	701 PALESTRA REGGIO/GALLINA C5	REGGIO CALABRIA/GALLINA	VIA SAN FRANCESCO DA SALES
LA SPORTIVA CARIATESE	NUOVA FABRIZIO CALCIO A 5	R		668 CAMPO COMUNALE "MOLINELLO" C5	CARIATI MARINA	VIA A. MORAVIA
OLIMPUS	C5 CITTA DI RENDE	R	102/03/2024 15:00	923 PALAZZETTO SAN PIETRO A MAIDA	SAN PIETRO A MAIDA	VIA MAISANO
POLISTENA CALCIO A 5	POLISPORTIVA CITTANOVA	R	02/03/2024 15:00	845 PALASPORT "CADUTI SUL LAVORO"	POLISTENA	VIA E. BERLINGUER

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE C2

GIRONE A - 8 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
AESSE BUILDING	FUTSAL FORTUNA	R	102/03/2024 15:00	879 C.S. MAXI SPORT SRL	CATANZARO	VIA MARAFIOTI 13
AMANTEA FUTSAL	SPADAFORA CAFFE COOPLUZZI	R		910 PALAZZETTO COMUNALE AMANTEA C5	AMANTFA	VIA MARESCIALLO ACHILLE MAZZA
DUELLE FUTSAL CETRARO	SINCO BISIGNANO C5	R	102/03/2024 15:00	791 POLISPORTIVO "G. GROSSO" C5	CETRARO MARINA	VIA LIBERTA' - LUNGOMARE
FUTSAL MORELLI 15	BFB ROVITO	R	102/03/2024 15:00	725 PALASPORT COMUNALE C/5	CASALLDEL MANCO	C/DA MORELLI-VIA FAUSTO GULLO
ICIERRE LAMEZIA C5	GUARDIA CALCIO A5 2016	R	02/03/2024 15:00	763 PALASPORT "A.SPARTI" C/5	LAMEZIA TERME	VIA GIOVANNI DE SENSI
REAL KRIMISA	FUTSAL KROTON	R	02/03/2024 15:00	863 CENTRO SPORTIVO EUROGOL	CIRO MARINA	LOC. DIFESA PIANA

GIRONE B - 8 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
C.T.MAESTRELLI CALCIO A 5	OLIMPIA 2000	R	02/03/2024 18:00		,	VIA VITO INF 52 C/DA MIRABELLA
CITTA DI CATANZARO C5	FUTSAL SELES	R	02/03/2024 15:00	DA DEFINIRE	XXX	XXX
NATURAL FUTSAL	REAL ARANGEA	R	02/03/2024 15:00	798 SPORT-TIME C C/5	TAURIANOVA	CONTRADA RAGONESE
RHEGION 730 FC	ZEFHIR PELLARO C5	R	I02/03/2024 15·00	804 PALASPORT MOTTA S.G. C5	MOTTA S. GIOVANNI/LAZZARO	C.DA NICOLA TRUSSARDI
365ROCCELLA JONICA FUTSAL	GRUPPO ATLETICO SPORTIVO	R	02/03/2024 16:00	744 COMUNE ROCCELLA TENNIS CLUB C5	ROCCELLA JONICA	VIA ALDO MORO 6

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19 CALCIO A 5

GIRONE B - 7 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
AMANTEA FUTSAL	FUTSAL MORELLI 15	R		910 PALAZZETTO COMUNALE AMANTEA C5	AMANTFA	VIA MARESCIALLO ACHILLE MAZZA
C5 CITTA DI RENDE	DOMENICO SPORT	R	03/03/2024 11:00	787 PALASPORT "FERRARO"	COSENZA	VIA POPILIA
GUARDIA CALCIO A5 2016	BFB ROVITO	R	\n4/\n3/2\n24 18·3\n	756 C.S. SPORTING CLUB C/5	GUARDIA PIEMONTESE	VIA RAGUSA



GIRONE C - 5 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CITTA DI CATANZARO C5	PANTERE NERE CATANZARO	R	03/03/2024 11:00	DA DEFINIRE	XXX	XXX

GIRONE D - 5 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
NAUSICAA CALCIO A 5	ICIERRE LAMEZIA C5	R	03/03/2024 18:00		SANT'ANDREA AP. JONIO/MARINA	PIAZZA PEPPINO IMPASTATO

COPPA CALABRIA CALCIO A CINQUE - Mem. S.Gallo

GARE DI SEMIFINALE - Gare di Andata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
POLISPORTIVA BORGIA	NUOVA CELICO	Α	106/03/2024 15:00	871 CALCETTO BOCCIOFILA	BORGIA	CORSO MATTEOTTI
ROSARNESE	VIRTUS SBS	Α	06/03/2024 15:00	627 PALAZZETTO "FAMURRO" C/5	ROSARNO	VIA DON GREGORIO VARRA

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A 5 FEMMINILE

GIRONE A - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CALCIO SANGIOVANNESE	AUDACE DECOLLATURA	R	03/03/2024 16:00	806 PALASPORT S.GIOVANNI FIORE C5	ISAN GIOVANNI IN FIORE	LOC.PIRAINELLA-PARCO COMUNE
CASALI DEL MANCO FUTSAL	CUS COSENZA	R	IN3/N3/2N24 19·NN	826 PALAZZETTO DELLO SPORT	CASALI DEL MANCO	VIA FIANO
REAL KRIMISA	AEK CROTONE	R	103/03/2024 17:30	863 CENTRO SPORTIVO EUROGOL	CIRO MARINA	LOC. DIFESA PIANA

GIRONE B - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BOCALE CALCIO ADMO	LIMBADI CALCIO	R	IO2/O3/2O24 17·OO	674 SPORTING CLUB BOCALE A C/5	REGGIO CALABRIA/BOCALE	VIA SS. 106 4° TRATTO N.471
SPORTING CATANZARO LIDO	MELITO	R	05/03/2024 20:00	DA DEFINIRE	xxx	XXX
XENIUM	1912 PALMESE	R	03/03/2024 16:30	651 C.S. FAMILIARI C/5	IREGGIO CALABRIA	VIA REGGIO CAMPI PIETRASTORTA



6. RISULTATI GARE

CAMPIONATO ECCELLENZA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 25/02/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRO	NE A - 8 Giornata - R		
(1) BRANCALEONE	- BOCALE CALCIO ADMO	2 - 0	
DIGIESSE PRAIATORTORA	- CITTANOVA CALCIO	2 - 0	
ISOLA CAPO RIZZUTO 1966	- SAMBIASE 2023	0 - 2	
MORRONE	- GIOIOSA JONICA ASD	3 - 1	
REGGIO RAVAGNESE 1960	- PAOLANA	SOSP.	U
RENDE CALCIO 1968	- 1912 PALMESE	1 - 1	
SORIANO 2010	- STILOMONASTERACE CALCIO	2 - 0	
VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919	- SCALEA CALCIO 1912	2 - 1	

^{(1) -} disputata il 24/02/2024

CAMPIONATO PROMOZIONE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 25/02/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIR	ONE A - 8 Giornata - R		
CAMPORA	- TREBISACCE CALCIO	0 - 3	
DBROSSOBLU CITTA DI LUZZI	- CITTA AMANTEA 1927	1 - 1	
JUVENILIA ROSETO C.S.	- MIRTO CROSIA	N.D.	М
MANGONE CALCIO 2011	- CASSANO SYBARIS	1 - 1	
(1) MESORACA CALCIO	- SAN FILI 1926	6 - 3	
ROSSANESE	- COTRONEI CALCIO	2 - 1	
SERSALE CALCIO 1975	- SOCCER MONTALTO	4 - 0	
V.E. RENDE	- ALTOMONTE RC	0 - 1	

GIRO	GIRONE B - 8 Giornata - R						
ARDORE	- SPORTING CATANZARO LIDO	4 - 2					
ATLETICO MAIDA	- PRO PELLARO	4 - 0					
(1) CARAFFA	- MELICUCCO CALCIO	0 - 2					
(1) GALLICO CATONA F.C.	- BIVONGI PAZZANO 1968	1 - 1					
(1) MELITO	- BIANCO	4 - 2					
ROCCELLA	- DELIESE	4 - 1					
(1) SAINT MICHEL	- COMPRENS. CAPO VATICANO	1 - 0					
VIRTUS ROSARNO	- SAN NICOLA DA CRISSA 2017	1 - 0					
(4) 1: :1.24/02/2024							

(1) - disputata il 24/02/2024

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 21/02/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle sotto elencate gare (recupero gare)

	GIRONE A - 2 Giornata - R		
CALCIO MALVITO	- CUS COSENZA	2 - 1	

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 25/02/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE B - 4 Giornata - R			
AEK CROTONE	- PARENTI CALCIO 1978	4 - 0	
CASABONA PER LO SPORT	- CUTRO	N.D.	М
CITTA DI APRIGLIANO	- SILANA FOOTBALL CLUB 2019	N.D.	М
F.C. SAN MANGO	- SCANDALE	0 - 1	
(1) PIANOPOLI	- GARIBALDINA	2 - 1	
S.MAURO MARCHESATO	- CITTA DI CIRO MARINA	0 - 3	
STELLE AZZURRE SILANA	- ROCCA DI NETO 1966	1 - 1	

^{(1) -} disputata il 24/02/2024

^{(1) -} disputata il 24/02/2024



RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 24/02/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 5 Giornata - R			
(1) ACRI ACADEMY	- BRUTIUM COSENZA	2 - 1	
(1) CALCIO MALVITO	- AUDACE SAN MARCO	5 - 1	
CUS COSENZA	- RANGERS CORIGLIANO	0 - 1	
DIAMANTE CASELLI PASCALE	- FUSCALDO CALCIO 1973	3 - 0	
GEPPINO NETTI	- REAL COSENZA	N.D.	М
KRATOS BISIGNANO	- ATLETICO SAN LUCIDO	3 - 2	
NUOVA ROGGIANO 2020	- BISIGNANO	2 - 2	
(1) - disputata il 25/02/2024			

	GIRONE C - 5 Giornata - R		
(1) BORGIA 2007	- CITTA DI GUARDAVALLE 1975	1 - 3	
(1) PISCOPIO 2019	- MARTELLETTO SETTINGIANO	A.R.	D
(1) REAL MILETO	- CITTA DI SOVERATO	SOSP.	М
REAL MONTEPAONE	- PINO DONATO TAVERNA	1 - 2	
REAL PARGHELIA	- COMPRENSORIO CORACE	1 - 0	
REAL PIZZO	- PRASAR	4 - 1	
(1) ROMBIOLESE	- ROSARNESE	1 - 2	

^{(1) -} disputata il 25/02/2024

	GIRONE D - 5 Giornata - R		
ACADEMY ARDORE	- CATONA CALCIO	2 - 5	
(1) BOVALINESE 1911	- VILLESE 1946	5 - 0	
CAMPESE	- BAGNARESE	1 - 3	
CS LAZZARO 1974	- POLISPORTIVA BOVESE ONLUS	3 - 1	
GEBBIONE 2020	- POL.CITTA DI PALIZZI 1950	2 - 1	
(1) REAL CITTANOVA	- AFRICO	0 - 2	
S.CRISTINA	- TAURIANOVA ACADEMY	2 - 2	
(1) SIDERNO 1911	- SAN GAETANO CATANOSO	1 - 1	

^{(1) -} disputata il 25/02/2024

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE C1

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 24/02/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 7 Giornata - R		
C5 CITTA DI RENDE	- POLISTENA CALCIO A 5	0 - 3
FANTASTIC FIVE SIDERNO	- OLIMPUS	3 - 2
NAUSICAA CALCIO A 5	- CITTA DI FIORE C5	1 - 1
NUOVA FABRIZIO CALCIO A 5	- GALLINESE DL	2 - 2
PANTERE NERE CATANZARO	- LA SPORTIVA CARIATESE	4 - 5
POLISPORTIVA CITTANOVA	- DOMENICO SPORT	5 - 1

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE C2

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 24/02/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRON	A - 7 Giornata - R		
BFB ROVITO	- DUELLE FUTSAL CETRARO	2 - 4	
FUTSAL FORTUNA	- ICIERRE LAMEZIA C5	1 - 2	
FUTSAL KROTON	- FUTSAL MORELLI 15	6 - 1	
GUARDIA CALCIO A5 2016	- AMANTEA FUTSAL	3 - 2	
SINCO BISIGNANO C5	- AESSE BUILDING	4 - 5	
SPADAFORA CAFFE COOPLUZZI	- REAL KRIMISA	5 - 2	

GIRONE B - 7 Giornata - R			
FUTSAL SELES	- NATURAL FUTSAL	7 - 3	
GRUPPO ATLETICO SPORTIVO	- C.T.MAESTRELLI CALCIO A 5	2 - 1	
OLIMPIA 2000	- CITTA DI CATANZARO C5	5 - 2	
REAL ARANGEA	- SOCCER LAB ACADEMY	A.R.	D
ZEFHIR PELLARO C5	- 365ROCCELLA JONICA FUTSAL	4 - 4	

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19 CALCIO A 5

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 25/02/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

	GIRONE A - 5 Giornata - R		
LA SPORTIVA CARIATESE	- REAL KRIMISA	12 - 1	GST

(GIRONE C - 5 Giornata - R		
CITTA DI CATANZARO C5	- PANTERE NERE CATANZARO	N.D.	М
(1) FUTSAL FORTUNA	- ZAGARISE	12 - 2	
FUTSAL KROTON	- AESSE BUILDING	7 - 2	

^{(1) -} disputata il 26/02/2024

GIRONE D - 5 Giornata - R			
GRUPPO ATLETICO SPORTIVO	- POLISPORTIVA BORGIA	4 - 5	
(1) NAUSICAA CALCIO A 5	- ICIERRE LAMEZIA C5	Rinv.	
OLIMPUS	- FIAMME AZZURRE MONTEROSSO	6 - 3	

GIRONE E - 5 Giornata - R			
NATURAL FUTSAL	- FUTSAL SELES	11 - 9	
POLISPORTIVA CITTANOVA	- POLISTENA CALCIO A 5	3 - 9	
365ROCCELLA JONICA FUTSAL	- FANTASTIC FIVE SIDERNO	3 - 0	

^{(1) -} da disputare il 03/03/2024



GIF	GIRONE F - 5 Giornata - R			
(1) GALLINESE DL	- EVERGREEN	4 - 4		
RHEGION 730 FC	- ZEFHIR PELLARO C5	4 - 3		
(1) SOCCER LAB ACADEMY	- OLIMPIA 2000	3 - 4		

^{(1) -} disputata il 26/02/2024

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 25/02/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE B - 6 Giornata - R			
BFB ROVITO	- C5 CITTA DI RENDE	10 - 3	
DOMENICO SPORT	- DUELLE FUTSAL CETRARO	5 - 0	
(1) FUTSAL MORELLI 15	- GUARDIA CALCIO A5 2016	4 - 1	

^{(1) -} disputata il 26/02/2024

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A 5 FEMMINILE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 25/02/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

	GIRONE A - 3 Giornata - R			
AEK CROTONE	- CASALI DEL MANCO FUTSAL	3 - 1		
AUDACE DECOLLATURA	- REAL KRIMISA	3 - 7		
CUS COSENZA	- HAMMERS FC ASD	3 - 1		

GIRONE B - 3 Giornata - R				
(1) BOCALE CALCIO ADMO	- XENIUM	4 - 3		
(2) MELITO	- LIMBADI CALCIO	Rinv.		
1912 PALMESE	- SPORTING CATANZARO LIDO	1 - 0		

^{(1) -} disputata il 24/02/2024

^{(2) -} da disputare il 10/03/2024

7. GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale

Il Giudice Sportivo Territoriale nella seduta del 28.02.2024, ha adottato le decisioni che di seguito si riportano:

CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE SOSPESE O NON DIPUTATE

Gara del 25/2/2024 REGGIO RAVAGNESE 1960 - PAOLANA

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara è stata sospesa al 33' del secondo tempo per un infortunio occorso al direttore di gara, dispone la trasmissione degli atti al Comitato Regionale in sede per quanto di competenza. La gara dovrà riprendere con il pallone in possesso della società Paolana, sotto l'A.A.2 e a centrocampo, che attaccava nella metà campo occupata dall'A.A.1..

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 24/ 2/2024

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

AMMONIZIONE (III INFR)

CRIACO ALBERTO (BRANCALEONE)

Per comportamento non regolamentare durante la gara.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

GUERRISI FERDINANDO (BOCALE CALCIO ADMO) CIMINO GABRIELE (BRANCALEONE)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

ALEGRIA FLOREZ JAIRO LUIS (BOCALE CALCIO ADMO) GALLETTA GIOVANNI (BRANCALEONE)

AMMONIZIONE (III INFR)

MONTERO EZEQUIEL (BRANCALEONE)

AMMONIZIONE (I INFR)

SPINACI RENZO (BOCALE CALCIO ADMO)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 25/ 2/2024

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

AMMONIZIONE (I INFR)

MAGARO MARIO (MORRONE)

Per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

VISCARDI SALVATORE (RENDE CALCIO 1968)

Per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.



CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

SPADAFORA PASQUALE FRANCE (MORRONE) BOUVET MANUEL CRUZ (RENDE CALCIO 1968)

COLOMBATTI GABRIEL GERMAN (SAMBIASE 2023)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

MANU SOLOMON ANDREWS (SAMBIASE 2023)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MANZI CIRO (ISOLA CAPO RIZZUTO 1966) ZICCHINELLO ANTONIO (ISOLA CAPO RIZZUTO 1966)

MAZZOTTA MARCO (RENDE CALCIO 1968) BARBAROSSA ALESSANDRO (SCALEA CALCIO 1912)

CALANDRA ANTONINO (SCALEA CALCIO 1912) HAIDAR GASPAR (SCALEA CALCIO 1912)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

GHERGO MAXIMILIANO I (STILOMONASTERACE CALCIO)

AMMONIZIONE (VI INFR)

JARA LAUTARO RUBEN (SCALEA CALCIO 1912) ALVAREZ TOMAS AGUSTIN (SORIANO 2010)

RAJCHENBERG GONZAL DAVID (1912 PALMESE)

AMMONIZIONE (III INFR)

ZARICH CRISTIAN MATIAS (CITTANOVA CALCIO) TROMBA VINCENZO (GIOIOSA JONICA ASD)

LOPEZ JULIAN EDUARDO (SCALEA CALCIO 1912) GIOVINAZZI GIANLUCA PABLO (1912 PALMESE)

AMMONIZIONE (II INFR)

SALERNO MICHAEL (MORRONE) SPANO DOMENICO (VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919)

AMMONIZIONE (I INFR)

LENTINI ANTONIO (ISOLA CAPO RIZZUTO 1966) PACIOLA GIANLUCA (MORRONE)

CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE SOSPESE O NON DISPUTATE

Gara del 25/ 2/2024 JUVENILIA ROSETO C.S. - MIRTO CROSIA

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara non ha avuto luogo per la impraticabilità del campo di gioco, dispone la trasmissione degli atti al Comitato Regionale in sede per quanto di competenza.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 24/ 2/2024

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

€ 100,00 MESORACA CALCIO

Per inadeguata sistemazione spogliatoio arbitrale (mancanza di acqua calda).



DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 6/3/2024

ASCONE FRANCESCO (SAINT MICHEL)

Per comportamento non regolamentare durante la gara.

AMMONIZIONE (I INFR)

GIDIULI LUIGI (GALLICO CATONA F.C.)

Per comportamento non regolamentare durante la gara.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA

TUOTO CLAUDIO (SAN FILI 1926) 1 gara

Per comportamento non regolamentare durante la gara.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GIORGIO PAOLO (GALLICO CATONA F.C.) MARCHESE ENRICO (SAN FILI 1926)

ORIENTALE CAPUTO IVAN (SAN FILI 1926)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

BELLE MICHELE (GALLICO CATONA F.C.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CIMINELLI ENZO DANIEL (BIVONGI PAZZANO 1968) CASTAGNA DOMENICO (COMPRENS. CAPO VATICANO)

MARCHESANO FRANCESCO (MELICUCCO CALCIO) PASCUZZI DOMENICO (MESORACA CALCIO)

JLASSI MOHAMED (SAN FILI 1926)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

VIDELA JULIAN (BIANCO) ZUCCALA SAVERIO (GALLICO CATONA F.C.)

TRIPODI MIRKO (SAINT MICHEL)

AMMONIZIONE (VI INFR)

STEGER LUCIANO MATIAS (BIANCO) KAMARA ADIKALIE (BIVONGI PAZZANO 1968)

AMMONIZIONE (II INFR)

NICITA ANDREA MICHELE (BIANCO) BIANCHI ORAZIO (CARAFFA)
FERRARA ALESSANDRO (CARAFFA) TRONCOSO ESPINAR MUSTAFA (MELITO)

SIRACUSA ANTONIO (MESORACA CALCIO)

AMMONIZIONE (I INFR)

RECOBER AGUSTIN NICOLAS (BIANCO) BARBERIO DANILO FRANCESC (CARAFFA)

MARCIANO GIUSEPPE (GALLICO CATONA F.C.) MAZZULLA FILIPPO (SAN FILI 1926)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 25/2/2024

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 27/3/2024

FABIANO MAURIZIO (COTRONEI CALCIO)

Per condotta minacciosa nei confronti dell'arbitro ed uno degli assistenti arbitrali a fine gara.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 6/3/2024

DE GIORGIO ANTONIO

(DELIESE)

Per comportamento non regolamentare durante la gara.

GALLO ETTORE (SERSALE CALCIO 1975)

Per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

ALLENATORI

AMMONIZIONE (II INFR)

LARATTA PASQUALINO (COTRONEI CALCIO)

Per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

GRAZIADIO MATTIA (CASSANO SYBARIS) ANTONELLI ROBERTO (DELIESE)

GALEANO FRANCESCO (MANGONE CALCIO 2011) DE MARCO GIUSEPPE (PRO PELLARO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SCAMBIA GIUSEPPE (CAMPORA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

ALTOMARE FRANCESCO (SOCCER MONTALTO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

TALARICO LORENZO (MANGONE CALCIO 2011) FAURE LUCIANO ANDRES (VIRTUS ROSARNO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

CARUSO GIOVANNI (ALTOMONTE RC) BOIERO JOAQUIN (CAMPORA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

ROMAGNUOLO DAVIDE (ATLETICO MAIDA) ROTTOLI EMANUEL ALEJAND (CITTA AMANTEA 1927)
COSTA GIACOMO (SERSALE CALCIO 1975) SILVANO ANTONIO (SERSALE CALCIO 1975)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

GRANDINETTI FABIO (MANGONE CALCIO 2011) NESTICO MATTEO (SERSALE CALCIO 1975)

MARAGO PIETRO (SOCCER MONTALTO)



AMMONIZIONE (VII INFR)

DE OLIVERA ARIAS SEBASTIAN (CASSANO SYBARIS) TORMANN MAXIMILIANO (V.E. RENDE)

AMMONIZIONE (VI INFR)

ORRICO CLAUDIO (CAMPORA) VELLETRI PASQUALE (VIRTUS ROSARNO)

AMMONIZIONE (III INFR)

HEREDIA JUAN CRUZ (CAMPORA) ANGULO VIVEROS YONY JAVIER (DELIESE)

CORIGLIANO GABRIELE (SAN NICOLA DA CRISSA 2017) TASSONE VITANTONIO (SAN NICOLA DA CRISSA 2017)

KONE AMADOU OUMAR (TREBISACCE CALCIO) CORRAO CARMELO (VIRTUS ROSARNO)

AMMONIZIONE (II INFR)

CICERO MATTIA (CITTA AMANTEA 1927) GIMENEZ LEONARDO LUIS (CITTA AMANTEA 1927)

MORRIS FALCON CRISTO (COTRONEI CALCIO) OLMEDO TOMAS GABRIEL (COTRONEI CALCIO)

TRINGALI GIUSEPPE (DBROSSOBLU CITTA DI LUZZI) LEONELLO SIMONE (DELIESE)

GALDEANO ZAPATA RAMIRO
LIHLIFN
(MANGONE CALCIO 2011)
SALINAS ELIAS MATEO
(MANGONE CALCIO 2011)

RAPATTONI LUCAS JOE (ROCCELLA) CASCIARO ORLANDO (V.E. RENDE)

AMMONIZIONE (I INFR)

PROCOPIO EMANUELE (CAMPORA) VERSACI MICHELE (DELIESE)

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE SOSPESE O NON DISPUTATE

Gara del 24/ 2/2024 GEPPINO NETTI - REAL COSENZA

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara non ha avuto luogo per la impraticabilità del campo di gioco, dispone la trasmissione degli atti al Comitato Regionale in sede per quanto di competenza.

Gara del 25/ 2/2024 CASABONA PER LO SPORT - CUTRO

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara non ha avuto luogo per la impraticabilità del campo di gioco, dispone la trasmissione degli atti al Comitato Regionale in sede per quanto di competenza.

Gara del 25/ 2/2024 CITTA DI APRIGLIANO - SILANA FOOTBALL CLUB 2019

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara non ha avuto luogo per la impraticabilità del campo di gioco, dispone la trasmissione degli atti al Comitato Regionale in sede per quanto di competenza.

Gara del 25/2/2024 REAL MILETO - CITTA DI SOVERATO

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara è stata sospesa alla fine del primo tempo per la impraticabilità del terreno di gioco, dispone la trasmissione degli atti al Comitato Regionale in sede per quanto di competenza. La ripresa del gioco dovrà essere effettuata dalla società Real Mileto che attaccherà da sinistra a destra.

PREANNUNCIO DI RECLAMO

Gara del 25/2/2024 PISCOPIO 2019 - MARTELLETTO SETTINGIANO

Preso atto del preannuncio di ricorso da parte della società A.S.D. MARTELLETTO SETTINGIANO ai sensi dell'art.67 del C.G.S. si riserva decisioni di merito. Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 21/2/2024

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

D AMATO ALESSIO VINCENZ (CUS COSENZA)

AMMONIZIONE (III INFR)

DE ROSE ALESSANDRO (CALCIO MALVITO)

AMMONIZIONE (II INFR)

CITRIGNO ARMANDO (CALCIO MALVITO) LIKAJ JONATHAN (CUS COSENZA)

AMMONIZIONE (I INFR)

CIARDULLO FRANCESCO (CUS COSENZA)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 24/2/2024

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

€ 100,00 CS LAZZARO 1974

Perchè durante lo svolgimento del gioco, propri sostenitori lanciavano in campo un pallone con il fine di interrompere la gara.

€ 100,00 NUOVA ROGGIANO 2020

Per avere propri sostenitori, a fine gara, lanciato sputi all'indirizzo dell'arbitro, senza colpirlo.

€ 50,00 CAMPESE

Per inadeguata sistemazione spogliatoio arbitrale (mancanza di acqua calda).

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (I INFR)

DI NAPOLI GUGLIELMO (ACADEMY ARDORE)

Per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

MASSAGGIATORI

SQUALIFICA. FINO AL 29/5/2024

GRAVINA MARCO (NUOVA ROGGIANO 2020)

Per comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro durante la gara, reiterato al termine della stessa.

AMMONIZIONE (I INFR)

ANDREACCHIO ANTONINO (TAURIANOVA ACADEMY)

Per comportamento non regolamentare durante la gara.



ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA

DI LORENZO MASSIMO (CS LAZZARO 1974)

Per comportamento non regolamentare durante la gara.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

EPIFANIO PASQUALINO

(S.CRISTINA)

Per comportamento non regolamentare durante la gara.

AMMONIZIONE (III INFR)

BARBIERI GIUSEPPE

(REAL PARGHELIA)

per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

ASSISTENTE ARBITRO

SQUALIFICA FINO AL 27/3/2024

SIMONE MARIO (FUSCALDO CALCIO 1973)

Per atto di violenza ai danni di un giocatore della squadra avversaria.

SQUALIFICA FINO AL 6/3/2024

MADONIA RICCARDO (DIAMANTE CASELLI PASCALE)

Per comportamento non regolamentare durante la gara.

AMMONIZIONE (I INFR)

AGRESTA STEFANO (S.CRISTINA)

Per comportamento non regolamentare durante la gara.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DE ROSE ORLANDO (DIAMANTE CASELLI PASCALE) ASSUMMA GIUSEPPE FABIO (GEBBIONE 2020)

MAFRICI BRUNO DOMENICO (POL.CITTA DI PALIZZI 1950) SCORDO ANTONIO (POL.CITTA DI PALIZZI 1950)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

EPIFANIO FIORE (S.CRISTINA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

CURATOLO FRANCESCO (ATLETICO SAN LUCIDO) CARUSO SIMONE (BAGNARESE)
CASTALDO STEFANO (BAGNARESE) CARBONE ANTONIO (BISIGNANO)

RUFFOLO GIANMARCO (NUOVA ROGGIANO 2020) CARIATI ROSARIO (PINO DONATO TAVERNA)
PETRONIO NORBERTO (POLISPORTIVA BOVESE ONLUS) ROMEO LUCA (POLISPORTIVA BOVESE ONLUS)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

ESPOSITO ANTONELLO (NUOVA ROGGIANO 2020)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CALIGIURI GIANMARCO (BISIGNANO) REDA PILERIO (BISIGNANO)

DEL POPOLO DARIO (CS LAZZARO 1974) GOGIDZE ALEKSI (CS LAZZARO 1974)

D AGOSTINO DANILO (FUSCALDO CALCIO 1973) FOSSELLA ALBERTO (PINO DONATO TAVERNA)

VIOLA PASQUALE ALESSI (TAURIANOVA ACADEMY)



AMMONIZIONE (VIII INFR)

ARGIRO ALESSANDRO (GEBBIONE 2020) RAIMONDI DIEGO (NUOVA ROGGIANO 2020)

AMMONIZIONE (VII INFR)

CAPARELLO GIUSEPPE (GARIBALDINA) DE CREA GREGORIO (S.CRISTINA)

AMMONIZIONE (VI INFR)

SCOPELLITI FABRIZIO (CAMPESE) FERRARI MARCO (KRATOS BISIGNANO)
LIPAROTI ANDREA (NUOVA ROGGIANO 2020) MORELLI FRANCESCO (PIANOPOLI)

MIRIJELLO SAVERIO (REAL MONTEPAONE) ZAGARI FELICE (TAURIANOVA ACADEMY)

AMMONIZIONE (III INFR)

VERTERAMO GABRIELE (ACADEMY ARDORE) **GNISCI CHRISTIAN** (ATLETICO SAN LUCIDO) **BOSSI GIOVANNI** (BAGNARESE) CARBONE FRANCESCO (BAGNARESE) EL MAKNI ACHRAF (BAGNARESE) **SAVINO ANIELLO** (CS LAZZARO 1974) ASSUMMA GIUSEPPE FABIO (GEBBIONE 2020) **FURCHI SERAFINO** (REAL PARGHELIA)

AMMONIZIONE (II INFR)

AIELLO NICCOLO CIARDULLO FRANCESCO (CUS COSENZA) (CUS COSENZA) **GUZZO BONIFACIO SIMONE** (DIAMANTE CASELLI PASCALE) COLOSIMO GUIDO PAOLO (GARIBALDINA) **DEROSE MICHAEL** (KRATOS BISIGNANO) TALARICO VINCENZO (PIANOPOLI) PISANO ANDREA (PINO DONATO TAVERNA) **GANGEMI DOMENICO** (S.CRISTINA)

LICASTRO GIAMPIERO (S.CRISTINA)

AMMONIZIONE (I INFR)

DI IURI FRANCESCO **OLIVA ANTONIO** (ACADEMY ARDORE) (BISIGNANO) FLORIO ALESSANDRO ALFR **FAGNANI STEFANO** (COMPRENSORIO CORACE) (CAMPESE) **REY ALLEGRO JULIAN** (COMPRENSORIO CORACE) BENEDETTO GIOVANNI (CS LAZZARO 1974) **DE STEFANO PAOLO** (CS LAZZARO 1974) CARBONE MICHELE (CUS COSENZA) **GROSSO OMAR** (DIAMANTE CASELLI PASCALE) **BENNARDO AGOSTINO** (FUSCALDO CALCIO 1973) MARCIANO CRISTIAN (GEBBIONE 2020) EL HARIRI MOHAMED (NUOVA ROGGIANO 2020) **GAGLIARDI GABRIELE GRECO MICHAEL** (PINO DONATO TAVERNA) (PIANOPOLI) NERI RICCARDO SPOSATO VALERIO (POLISPORTIVA BOVESE ONLUS) (RANGERS CORIGLIANO) **BITONTE DANIELE** (REAL MONTEPAONE) **BUONAIUTO RAFFAELE** (REAL MONTEPAONE) SANTACROCE ANDREA ANTONIO (REAL PIZZO) SANTACROCE MATTEO (REAL PIZZO) **CARBONE RAFFAELE** (S.CRISTINA) MOSCATO GIUSEPPE (TAURIANOVA ACADEMY)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 25/2/2024

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

€ 100,00 ROMBIOLESE

Per sputi, propri sostenitori, a fine gara, all'indirizzo dei giocatori della squadra avversaria.

€ 80,00 ROSARNESE

Per avere propri sostenitori, durante la gara, rivolto frasi offensive all'indirizzo dell'arbitro.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 1/5/2024

ANDREOLI GIUSEPPE (S.MAURO MARCHESATO)

Per comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro durante la gara.



MASSAGGIATORI

AMMONIZIONE (I INFR)

DE LUCA MATTEO MARIA (ACRI ACADEMY)

Per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

ALLENATORI

AMMONIZIONE (III INFR)

ADORNATO FRANCESCO (REAL CITTANOVA)

Per comportamento non regolamentare durante la gara.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

D ANGELO MICHELE (PISCOPIO 2019) LAFACE GIUSEPPE (REAL CITTANOVA)

TIGANI ROCCO (REAL CITTANOVA) PULLO ANTONIO (STELLE AZZURRE SILANA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

ARABIA PIETRO (AEK CROTONE) HANON KHALED (BORGIA 2007)

PERRI ANTONIO (F.C. SAN MANGO) LIVADOTI FRANCESCO (STELLE AZZURRE SILANA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

CAPUTO FRANCESCO (CITTA DI CIRO MARINA) MANCUSO MATTEO (MARTELLETTO SETTINGIANO)

BELLE NORMAN (VILLESE 1946)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

NATALE COSIMO (AUDACE SAN MARCO) LAMBERTI SALVATORE (CITTA DI CIRO MARINA)

GALATI ROCCO (ROSARNESE) MILONE ANTONIO PIO (S.MAURO MARCHESATO)

MARCIANO DOMENICO (SIDERNO 1911)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

FAVASULI SANTORO (AFRICO) CARBONE FRANCESCO (BRUTIUM COSENZA)

CAPRIA SALVATORE ANTON (ROSARNESE)

AMMONIZIONE (VII INFR)

FAVASULI SALVATORE (AFRICO) GERMOLE FRANCESCO (PISCOPIO 2019)

CARACCIOLO CARMELO (SAN GAETANO CATANOSO)

AMMONIZIONE (VI INFR)

BRUNO GIOVANNI (F.C. SAN MANGO) ZAVAGLIA MARCO (MARTELLETTO SETTINGIANO)

MONTEVERDE (SIDERNO 1911)

MATTEOVINCENZOJ (SIDERINO 19:

AMMONIZIONE (III INFR)

BISIGNANO PATRICK (ACRI ACADEMY) LANZINO FRANCESCO (BRUTIUM COSENZA)

MARINO VINCENZO (CITTA DI GUARDAVALLE 1975) BARBIERI FRANCESCO (ROSARNESE)

INNARO GIUSEPPE (S.MAURO MARCHESATO) DELIA NICOLA (SAN GAETANO CATANOSO)

FULCO ROBERTO (SAN GAETANO CATANOSO)

AMMONIZIONE (II INFR)

CRIACO DOMENICO (AFRICO) MALLAMO GIANLUCA (AFRICO)

CHIARI GIUSEPPE(AUDACE SAN MARCO)GALLO MATTIA(PARENTI CALCIO 1978)MAMMOLA ANDREA(REAL CITTANOVA)LUMARE GIOVANNI(ROCCA DI NETO 1966)BAGNATO MARCO(ROMBIOLESE)FACCIOLO ANDREA(SAN GAETANO CATANOSO)

AMMONIZIONE (I INFR)

TUFA ROLAND (ACRI ACADEMY) ORSINO MARIO RAFFAELE (CALCIO MALVITO)

NIZ LUCAS SEBASTIAN (CITTA DI GUARDAVALLE 1975) MONDELLO MICHELE (PISCOPIO 2019)

SPOSATO BENITO (REAL CITTANOVA) AQUILANO SAVERIO (ROSARNESE)

GARRUZZO ANTONIO PIO (ROSARNESE)

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE SERIE C1

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 24/2/2024

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 6/3/2024

FOGLIA ANTONIO DANILO (CITTA DI FIORE C5)

Per comportamento non regolamentare durante la gara.

MASSAGGIATORI

SQUALIFICA FINO AL 6/3/2024

FABIANO VINCENZO (PANTERE NERE CATANZARO)

Per comportamento non regolamentare durante la gara.

ALLENATORI

AMMONIZIONE (III INFR)

PIRILLI FRANCESCO (POLISPORTIVA CITTANOVA)

Per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GERACE MATTIA (POLISPORTIVA CITTANOVA) SCARFO FRANCESCO (POLISPORTIVA CITTANOVA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

COSENTINO MARCO (NUOVA FABRIZIO CALCIO A 5)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

PARAFATI FRANCESCO VITO (NAUSICAA CALCIO A 5)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MAMMOLA MARCO (POLISPORTIVA CITTANOVA) SORRENTI MASSIMO (POLISPORTIVA CITTANOVA)



AMMONIZIONE (VII INFR)

GIAMPA GIUSEPPE (OLIMPUS)

AMMONIZIONE (III INFR)

CHIAPPETTA PAOLINO (DOMENICO SPORT) LASCALA ALDO (DOMENICO SPORT)

NOVELLO EMANUELE (DOMENICO SPORT) PELLEGRINO GIANLUCA (FANTASTIC FIVE SIDERNO)

SCRUCI DOMENICO (FANTASTIC FIVE SIDERNO) CALABRETTA ANTONIO (LA SPORTIVA CARIATESE)

FOTI MARIO (POLISPORTIVA CITTANOVA)

AMMONIZIONE (II INFR)

GIRIOLO GIUSEPPE (GALLINESE DL) PRIMERANO DANIELE (PANTERE NERE CATANZARO)

AMMONIZIONE (I INFR)

SECRETI ALESSANDRO (CITTA DI FIORE C5) SCALZO GIUSEPPE (C5 CITTA DI RENDE)
LIMINA DAVIDE (LA SPORTIVA CARIATESE) MARASCA MARIO GABRIEL (PANTERE NERE CATANZARO)

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE SERIE C2

PREANNUNCIO DI RECLAMO

Gara del 24/ 2/2024 REAL ARANGEA - SOCCER LAB ACADEMY

Preso atto del preannuncio di ricorso da parte della società A.S.D. SOCCER LAB ACADEMY ai sensi dell'art.67 del C.G.S. si riserva decisioni di merito. Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 24/2/2024

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

€ 250,00 SINCO BISIGNANO C5

Per avere, propri sostenitori, a fine gara, tenuto un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro nonchè per aver tentato, detti sostenitori, di aggredire l'osservatore arbitrale al rientro negli spogliatoi.

€ 200,00 REAL ARANGEA

Per avere, propri giocatori, a seguito di un contrasto di gioco, datovita ad uno scontro con i giocatori della squadra avversaria determinando l'ingresso in campo di propri sostenitori che provocava la sospensione della gara per sei minuti, senza conseguenze per l'intervento fattivo di dirigenti e giocatori della società.

€ 200,00 SOCCER LAB ACADEMY

Per avere, propri giocatori, a seguito di un contrasto di gioco, datovita ad uno scontro con i giocatori della squadra avversaria determinando l'ingresso in campo di propri sostenitori che provocava la sospensione della gara per sei minuti, senza conseguenze per l'intervento fattivo di dirigenti e giocatori della società.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 20/3/2024

STILLITTANO FRANCESCO (REAL ARANGEA)

Per atto di violenza di confronti di un giocatore avversario durante la gara.



AMMONIZIONE (II INFR)

TREVISO LUCA (GUARDIA CALCIO A5 2016)

Per comportamento non regolamentare durante la gara.

AMMONIZIONE (I INFR)

BORRELLI ANDREA (BFB ROVITO)

Per comportamento non regolamentare durante la gara.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER DUE GARE

ABATE ANGELO (BFB ROVITO)

Per condotta irriguardosa nei confronti dell'arbitro a fine primo tempo rientrando negli spogliatoi.

SQUALIFICA PER UNA GARA

PELLEGRINO WALTER (ICIERRE LAMEZIA C5) 1 gara

Per entrata abusiva in campo e comportamento non regolamentare durante la gara.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

GALLUCCI GIANLUCA (AESSE BUILDING)

Per comportamento non regolamentare durante la gara.

AMMONIZIONE (II INFR)

LONGO PIERLUIGI (CITTA DI CATANZARO C5)

Per comportamento non regolamentare durante la gara.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CORBO LUIGI (BFB ROVITO) FAVASULI LEO ANTONIO (REAL ARANGEA)

CANTARELLA GIOVANNI (SOCCER LAB ACADEMY)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CAMPANARO GIOVANNI (BFB ROVITO) SANDONATO ROBERTO (GUARDIA CALCIO AS 2016)

ZOCCALI ANTONIO (ZEFHIR PELLARO C5)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

CAPELLUPO ALEX (AESSE BUILDING) POTESTIO LUCA (BFB ROVITO)

MAIO FRANCESCO (DUELLE FUTSAL CETRARO) CAVALLO MATTEO (365ROCCELLA JONICA FUTSAL)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

TRAPASSO DANILO (AESSE BUILDING) DE ROSE ARMANDO (BFB ROVITO)

FORTINO CRISTIAN (BFB ROVITO) BONOCORE FRANCESCO (DUELLE FUTSAL CETRARO)
IERVASI GIUSEPPE (FUTSAL SELES) STARTARI VINCENZO (NATURAL FUTSAL)

BASTONE LUCA (REAL KRIMISA)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

FEDERICO UGO (FUTSAL KROTON)

AMMONIZIONE (VII INFR)

VOCI ALESSANDRO (AESSE BUILDING) FERA ALDO (AMANTEA FUTSAL)

MONTESANTI LUCA (ICIERRE LAMEZIA C5)



AMMONIZIONE (VI INFR)

FIORITA LUCA (BFB ROVITO) GALIANO MARCO (BFB ROVITO)

AMMONIZIONE (III INFR)

RIPEPI DOMENICO (C.T.MAESTRELLI CALCIO A 5) CALIO GIOVANNI (CITTA DI CATANZARO C5) DALLA VALLE ETCHYVERY RAMUNDO MARCO (DUELLE FUTSAL CETRARO) (DUELLE FUTSAL CETRARO) MASSARINI GIANMARCO (FUTSAL MORELLI 15) MORABITO GIUSEPPE (ICIERRE LAMEZIA C5) ARTIERI ALESSANDRO (NATURAL FUTSAL) **GATTUSO FRANCESCO** (REAL ARANGEA) STRAFACE LUCANTONIO (SINCO BISIGNANO C5) FOSSARI CHRISTOPHER (ZEFHIR PELLARO C5)

AMMONIZIONE (II INFR)

GIGLIO TOMAS (AMANTEA FUTSAL) COSENTINO MATTEO (GRUPPO ATLETICO SPORTIVO)
FREGOLA GABRIEL (GRUPPO ATLETICO SPORTIVO) DEMARIA ANGELO (NATURAL FUTSAL)

PUGLIESE DANIEL (SINCO BISIGNANO C5)

AMMONIZIONE (I INFR)

BERNARDO RAFFAELE (DUELLE FUTSAL CETRARO) LUCAS RIBEIRO IZAC (DUELLE FUTSAL CETRARO)

BARONE GIANLUCA (FUTSAL FORTUNA) CRINITI GIANMARCO (FUTSAL FORTUNA)

GIAMPA PASQUALE (ICIERRE LAMEZIA C5)

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19 CALCIO A 5

GARE SOSPESE O NON DISPUTATE

Gara del 25/ 2/2024 CITTA DI CATANZARO C5 - PANTERE NERE CATANZARO

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara non ha avuto luogo per la impraticabilità del campo di gioco, dispone la trasmissione degli atti al Comitato Regionale in sede per quanto di competenza.

DELIBERE

Gara del 25/ 2/2024 LA SPORTIVA CARIATESE - REAL KRIMISA

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che 15º minuto del secondo tempo l'arbitro era costretto a sospendere l'incontro in quanto la società REAL KRIMISA a seguito dell'infortunio di due calciatori, veniva a trovarsi in campo con solo due elementi (la stessa era scesa in campo con n.4 giocatori);

visti gli artt. 73 punto 2 delle N.O.I.F. e 10,11 del C.G.S.;

delibera

- 1) infliggere alla società REAL KRIMISA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 1-12 quale miglior risultato acquisito sul campo;
- 2) infliggere alla società REAL KRIMISA l'ammenda di € 50,00.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 25/2/2024

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

<u>AMMENDA</u>

€ 80,00 GRUPPO ATLETICO SPORTIVO

Per mancata protezione dell'arbitro da parte di propri dirigenti durante la condotta offensiva e minacciosa tenuta da un proprio giocatore.



CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE

PROCOPIO PAOLO (GRUPPO ATLETICO SPORTIVO)

Per condotta offensiva e minacciosa nei confronti dell'arbitro, durante ed a fine gara entrando abusivamente all'interno dello spogliatoio arbitrale.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

LOGATTO ENNIO (DOMENICO SPORT) FIUME ANDREA (RHEGION 730 FC)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

PROCOPIO PAOLO (GRUPPO ATLETICO SPORTIVO) SCIARRONE ALESSANDRO (ZEFHIR PELLARO C5)

AMMONIZIONE (VI INFR)

MUSOLINO DOMENICO (POLISPORTIVA CITTANOVA)

AMMONIZIONE (II INFR)

CHIAPPETTA PAOLINO (DOMENICO SPORT) GAUDIO GABRIELE ANTONI (DUELLE FUTSAL CETRARO)

FRAPPA MANUEL (FIAMME AZZURRE MONTEROSSO) CATANZARO CRISTIAN (OLIMPUS)

POCHI SAMUELE (POLISTENA CALCIO A 5)

AMMONIZIONE (I INFR)

D AGOSTINO DAVIDE (DOMENICO SPORT) AMERATO DANIEL (GRUPPO ATLETICO SPORTIVO)

ALVARO ANDREA PIO (POLISPORTIVA CITTANOVA)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 26/2/2024

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 27/3/2024

BILLARI CONSOLATO NUCCI (EVERGREEN)

Per ingresso abusivo in campo e proteste a decisioni arbitrali durante la gara nonchè per condotta irriguardosa nei confronti dell'arbitro a seguito del provvedimento di allontanamento.

AMMONIZIONE (I INFR)

CARDAMONE RENATO (GUARDIA CALCIO A5 2016)
Per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

ADORNATO CRISTIAN (EVERGREEN)

AMMONIZIONE (III INFR)

MANGONE FRANCESCO (ZAGARISE)

AMMONIZIONE (II INFR)

DI FINO MATTIA (FUTSAL MORELLI 15) ARCIDIACO ANTONINO FRANCE (OLIMPIA 2000)

MINNITI FILIPPO (SOCCER LAB ACADEMY)

AMMONIZIONE (I INFR)

MICELI EMILIO (FUTSAL MORELLI 15) CUFARI BASILIO (OLIMPIA 2000)

BELLOCCO GABRIELE (SOCCER LAB ACADEMY)

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A 5 FEMMINILE

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 24/2/2024

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)

CALDERONE CLAUDIA (XENIUM)

AMMONIZIONE (II INFR)

MACHEDA ALESSIA MARIA (XENIUM) SPANO MARTINA (XENIUM)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 25/2/2024

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

AMMONIZIONE (I INFR)

PUGLIESE ANNA (CASALI DEL MANCO FUTSAL)
Per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

CERAVOLO GIUSY (REAL KRIMISA) DOMINICI LUDOVICA (1912 PALMESE)

AMMONIZIONE (I INFR)

LE PIANE SARIDE (CASALI DEL MANCO FUTSAL) MIRAFIORE GIUSEPPINA (CASALI DEL MANCO FUTSAL)
ARZENTE GIULIA (SPORTING CATANZARO LIDO)

Le ammende irrogate dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 14/03/2024.

IL SEGRETARIO Emanuele Daniele IL PRESIDENTE Saverio Mirarchi

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 168/A

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE ULTIME QUATTRO GARE DEL CAMPIONATO DI SERIE C FEMMINILE, PER LE EVENTUALI GARE DI SPAREGGIO TRA LE PRIME CLASSIFICATE DI CIASCUN GIRONE DEL CAMPIONATO DI SERIE C, PER LE EVENTUALI GARE DI SPAREGGIO TRA LE ULTIME SEI CLASSIFICATE DI CIASCUN GIRONE DEL CAMPIONATO DI SERIE C, PER LE GARE DELLA FASE NAZIONALE DEL CAMPIONATO JUNIORES E PER LE GARE DELLA FASE NAZIONALE DELLA COPPA ITALIA REGIONALE (stagione sportiva 2023/2024)

Il Presidente Federale

- preso atto della richiesta pervenuta dal Dipartimento Calcio Femminile della Lega Nazionale Dilettanti avente ad oggetto l'abbreviazione dei termini dei procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile e alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale, relativi alle ultime 4 gare del Campionato di Serie C Femminile, alle eventuali gare di spareggio tra le prime classificate di ciascun girone del Campionato di Serie C, alle eventuali gare di spareggio tra le ultime sei classificate di ciascun girone del Campionato di Serie C, alle gare della fase nazionale del Campionato Juniores e alle gare della fase nazionale della Coppa Italia Regionale (stagione sportiva 2023/2024);
- ritenuto che i calendari delle gare sopra citate, impongono la necessità di un provvedimento che abbrevi i termini dei sopra richiamati procedimenti al fine di consentire la disputa delle gare delle fasi sopra citate;
- visto l'art. 49, comma 12 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti gli artt. di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione I del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti gli artt. 65 e 66 lett. b) e 67 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l'art. 74 del Codice di Giustizia Sportiva

delibera

di stabilire, per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 66, comma 1, lett. b), 67 del Codice di Giustizia Sportiva incardinati dalla data di pubblicazione del presente comunicato sino al termine delle fasi delle competizioni sopra citate, le seguenti abbreviazioni di termini:

- 1) per i procedimenti di prima istanza dinanzi al Giudice Sportivo instaurati su ricorso della parte interessata:
- il termine per presentare il preannuncio di ricorso, unitamente al contributo, è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui si è svolta la gara;

- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 12:00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara;
- il termine per presentare memorie e documenti per i procedimenti instaurati su ricorso di parte è ridotto alle ore 20:00 del giorno successivo alla gara;
- il termine entro cui il Giudice è tenuto a pronunciarsi è fissato alle ore 12:00 del giorno successivo a quello in cui è stato depositato il ricorso. La decisione viene pubblicata entro lo stesso giorno in cui è stata adottata.
- 2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte Sportiva di Appello a livello nazionale, gli eventuali reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale devono esser proposti alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale secondo i termini e le modalità del procedimento di urgenza ai sensi dell'art. 74 del Codice di Giustizia Sportiva.
 - Nell'ambito di tale procedura si stabiliscono le seguenti abbreviazioni dei termini:
- il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo e alla eventuale richiesta di copia dei documenti, è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione che si intende impugnare;
- il termine entro cui deve essere depositato il reclamo presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello nazionale e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 24:00 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione che si intende impugnare ovvero del giorno stesso della ricezione della copia dei documenti;
- il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è fissato alle ore 12:00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo;
- il termine entro cui il Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello nazionale fissa l'udienza in camera di consiglio, è fissato ad un giorno dal deposito del reclamo;
- il termine entro cui deve tenersi l'udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale è fissato a 2 giorni dal deposito del reclamo;
- il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva di Appello, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare pervenire memorie e documenti è fissato alle ore 12:00 del giorno precedente della data fissata per l'udienza;
- al termine dell'udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione.

Il deposito di ricorsi, del preannuncio di reclamo, del reclamo e controdeduzioni dovrà esser effettuato a mezzo pec o fax, comunque, esser depositato presso il competente organo di giustizia nei termini sopra precisati.

Ove l'atto debba esser comunicato alla controparte, è onere del reclamante la trasmissione nei termini di cui sopra a mezzo pec o fax.

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 FEBBRAIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE Marco Brunelli IL PRESIDENTE Gabriele Gravina

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 16 – 2024

Oggetto: Riforma fiscale – D. Lgs. n. 13 del 12 febbraio 2024 – Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale

Nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2024, è stato pubblicato il D. Lgs. n. 13 del 12 febbraio 2024, recante disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale.

Il Decreto dispone in materia di accertamento tributario ai fini di una migliore partecipazione del contribuente al procedimento accertativo, e in materia di concordato preventivo biennale al quale potranno accedere i contribuenti minori titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo. L'obiettivo è quello di combattere l'evasione spingendo progressivamente i contribuenti a dichiarare redditi più reali, aumentando l'adesione spontanea – *compliance* – agli obblighi tributari.

Le disposizioni del Decreto perseguono l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il sistema di accertamento, potenziare l'applicazione contraddittorio, riordinare la disciplina in materia di attività di analisi del rischio, introdurre specifiche forme di cooperazione internazionale, prevenire e contrastare i fenomeni evasivi e fraudolenti in ambito IVA nonché revisionare i termini di accertamento e l'apparato sanzionatorio. Viene poi introdotto per i soggetti di minori dimensioni, titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo, residenti nel territorio dello Stato, l'istituto e la relativa disciplina del concordato preventivo biennale – CPB - che ha la finalità di innalzare la cosiddetta tax compliance e favorire l'adempimento spontaneo, migliorando il rapporto di fiducia e collaborazione tra Amministrazione finanziaria e contribuente

Il Decreto si articola in due Titoli. Il Titolo 1 – articoli da 1 a 5 – reca disposizioni in materia di procedimento accertativo e il Titolo II dispone – articoli da 6 a 33 – l'introduzione nel sistema tributario del Concordato preventivo biennale, e dagli articoli da 34 a 41 reca disposizioni comuni di coordinamento e conclusive.

Titolo I – Diposizioni in materia di procedimento accertativo

L'art. 1 del D. Lgs. n. 13/2024 - Partecipazione del contribuente al procedimento di accertamento e relativa razionalizzazione – si applica con riferimento agli atti emessi dal 30 aprile 2024 e prevede, al comma 1, le seguenti modificazioni del D.

Lgs. n. 218 del 19 giugno 1997, recante disposizioni in materia di accertamento con adesione e conciliazione giudiziale:

1-all'art. 1, il comma 1 è sostituito dal seguente:

- **a**)-l'accertamento delle imposte sui redditi e dell'IVA nonché il recupero di crediti indebitamente compensati non dipendente da un precedente accertamento, possono essere definiti con adesione del contribuente; il contribuente potrà presentare specifica istanza per la definizione dell'accertamento con adesione;
- **b**)-dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma 2-bis: lo schema di atto comunicato al contribuente ai fini del contradditorio preventivo, previsto dell'art. 6, comma 3, della Legge 27 luglio 2000, n.212, reca oltre all'invito alla formulazione di osservazioni, anche quello della presentazione di istanza per la definizione dell'accertamento con adesione, in luogo delle osservazioni. L'invito alla presentazione di istanza per la definizione dell'accertamento con adesione è in ogni caso contenuto nell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero nell'atto di recupero non soggetto all'obbligo del contraddittorio preventivo;
- c)-all'art. 5, al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche: l'Ufficio di iniziativa, con lo schema di provvedimento di cui al punto b), ovvero su istanza del contribuente, nei casi di cui all'art. 6 (contribuente nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni, verifiche, o nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento per il quale non si applica il concordato preventivo, non preceduto da un processo verbale di constatazione definibile ai sensi dell'art. 5-quater), contestualmente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero dell'atto di recupero, ovvero su istanza del contribuente nei casi di cui all'art. 6, gli comunica un invito a comparire nel quale sono indicati: 1) i periodi d'imposta suscettibili di accertamento; 2) il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione; 3) le maggiori imposte, ritenute sanzioni, interessi, dovuti; 4) i motivi che determinano maggiori imposte, ritenute e contributi di cui al punto 2);
- **d**)-l'inserimento, dopo l'art. 5, dell'art. **5-quater** che prevede che il contribuente può prestare adesione anche ai verbali di constatazione. L'adesione può avere ad oggetto:
- a) **esclusivamente** *senza condizioni* il contenuto integrale del verbale di constatazione;
- b) condizionandola alla **rimozione** di errori manifesti.

Nel caso a), l'adesione deve intervenire entro i 30 giorni successivi alla data di consegna del verbale medesimo mediante comunicazione al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, indicato nello stesso verbale, e all'Organo che ha redatto il

verbale. Entro i 60 giorni successivi alla comunicazione del contribuente, il competente Ufficio delle Entrate notifica l'atto di definizione dell'accertamento.

Nel caso b), nei 10 giorni successivi alla comunicazione dell'adesione condizionata, l'Organo che ha redatto il verbale può correggere gli errori indicati dal contribuente mediante l'aggiornamento del verbale, informandone immediatamente il contribuente e il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate. Il termine di 60 giorni, previsto per il caso a), decorre, come per il caso b), dalla comunicazione effettuata all'Agenzia delle Entrate da parte dell'Organo che ha redatto il verbale

Fino alla predetta comunicazione e, comunque, non oltre la scadenza del 30° giorno dalla consegna del verbale di constatazione, i termini per l'accertamento restano sospesi.

Con l'adesione le sanzioni sono ridotte alla metà di quelle previste nel caso di adesione ordinaria e il pagamento delle somme dovute va effettuato entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione. Le somme possono essere versate anche ratealmente con l'applicazione, sulle rate successive alla prima, degli interessi al saggio legale, in un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo o in un massimo di 16 rate trimestrali se le somme dovute superano i 50.000,00 euro. In caso di inadempimento nei pagamenti rateali si applica l'art. 15-ter del DPR n. 602/73, (decadenza dal beneficio della rateazione e iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle residue somme, con le relative sanzioni);

2-all'art. 8:

Per il versamento delle somme dovute a seguito di accertamento con adesione, conseguente alla definizione di atti di recupero, **non** è possibile avvalersi della rateazione e della compensazione, prevista dall'art. 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241;

3-all'art, 11:

- a)-l'Ufficio di iniziativa, con lo schema di provvedimento di cui al precedente punto 1-b), ovvero su istanza del contribuente, comunica al contribuente stesso un invito a comparire nel quale sono indicati: 1) i periodi d'imposta suscettibili di accertamento; 2) il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione; 3) le maggiori imposte, ritenute sanzioni, interessi, dovuti; 4) i motivi che determinano maggiori imposte, ritenute e contributi di cui al punto 2);
- b)-qualora tra la data di comparizione e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrono meno di 90 giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato di 120 giorni in deroga al termine ordinario;

4-all'art. 12, il comma 1, è sostituito dal seguente:

In caso di notifica di avviso di accertamento, ovvero di atto di recupero, per i quali non si applica il contraddittorio preventivo, il contribuente anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado può formulare istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito anche telefonico, anche in difetto dell'invito a comparire di cui all'art. 11, comma 1. L'istanza di adesione è proposta entro i termini di presentazione del ricorso.

Il contribuente può presentare l'istanza di adesione, con l'indicazione del domicilio di almeno un rappresentante, entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema di atto. E' fatta salva la possibilità, per il contribuente, di presentare istanza di accertamento con adesione anche nei 15 giorni successivi alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero dell'atto di recupero che sia stato preceduto dal contraddittorio preventivo. In tale ultimo caso, il termine per l'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria è sospeso per un periodo di 30 giorni.

<u>L'art. 1 del D. Lgs. n. 13/2024, prevede, al comma 2, modificazioni al DPR n. 600 del 29 settembre 1973, recante disposizioni in materia di accertamento.</u>

a) - Al fine di razionalizzare e omogeneizzare il procedimento accertativo, attesa l'introduzione nell'ordinamento dell'istituto del contradditorio preventivo, viene inserito dopo il secondo comma dell'art. 31 del DPR n. 600/1973, un secondo comma-bis che prevede che nel caso di esercizio di attività d'impresa o di arti o professioni in forma associata, di cui all'art. 5 TUIR, ovvero in caso di azienda coniugale non gestita in forma societaria e in caso di società che optano per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 TUIR, la competenza di cui al secondo comma spetta all'Ufficio competente all'accertamento nei confronti della società, dell'associazione o del titolare dell'azienda coniugale, con riguardo al relativo reddito di partecipazione attribuibile ai soci, agli associati o all'altro coniuge, che procede con accertamento parziale.

Lo stesso secondo comma-bis del Decreto, alla lettera b), che si riporta di seguito, introduce invece delle disposizioni volte a razionalizzare e omogeneizzare il procedimento di recupero dei crediti, sia non spettanti che inesistenti, utilizzati indebitamente in compensazione.

- **b)-inserimento, dopo l'art. 38, dell'art. 38-bis –** Atti di recupero –che stabilisce che:
- a) gli atti di recupero per la riscossione dei crediti non spettanti o inesistenti utilizzati, in tutto o in parte, in compensazione, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del Decreto in Gazzetta Ufficiale, dovranno essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31dicembre del quinto anno successivo a quello del relativo utilizzo per i crediti non spettanti ed entro il dicembre dell'ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo, per quelli inesistenti. Per credito inesistente si intende il

credito in relazione al quale ricorrano contemporaneamente i due requisiti della mancanza, in tutto o in parte, del presupposto costitutivo e l'inesistenza non sia riscontrabile mediante la liquidazione delle dichiarazioni. Il pagamento delle somme dovute deve essere effettuato per intero entro il termine per presentare ricorso senza possibilità di avvalersi della compensazione e, in caso di mancato pagamento entro il suddetto termine, le somme dovute in base all'atto di recupero, anche se non definitivo, sono iscritte a ruolo;

b)-quanto previsto nella precedente lett. a), si applica anche per il recupero di tasse, imposte e importi non versati, compresi quelli relativi a contributi e agevolazioni fiscali indebitamente percepiti o fruiti ovvero a cessioni di crediti d'imposta in mancanza dei requisiti. L'atto di recupero deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del **quinto anno** successivo a quello in cui è avvenuta la violazione;

Il nuovo art. 38-bis, prevede alla lettera d) del comma 2, al fine di incrementare l'utilizzo della posta elettronica certificata per le comunicazioni e le notifiche degli atti, l'inserimento, dopo l'art. 60-bis, dell'art. 60-ter - Notificazioni e comunicazioni al domicilio digitale:

a)-Tutti gli atti, i provvedimenti, gli avvisi e le comunicazioni, compresi quelli che per legge devono essere notificati, possono essere inviati direttamente dal competente Ufficio tramite PEC agli indirizzi risultanti: 1)dagli indici IPA se destinati a Pubbliche Amministrazioni e a gestori di servizi pubblici; 2)se destinati alle imprese individuali o società e a tutti i professionisti i cui indirizzi digitali sono inseriti nell'Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), al domicilio digitale risultante da tale Indice, anche nel caso in cui per lo stesso soggetto è presente un diverso indirizzo nell'Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e nel Registro delle Imprese; 3) se destinati alle persone fisiche, ai professionisti e agli altri enti di diritto privato, al domicilio digitale professionale risultante dall'Indice o, in mancanza, all'unico domicilio digitale ivi presente; 4) per i soggetti non tenuti all'obbligatorietà dell'indirizzo digitale, al domicilio speciale se eletto.

b)-se, relativamente agli atti, agli avvisi di accertamento e ai provvedimenti che per legge devono essere notificati, il domicilio digitale al quale è stato effettuato l'invio risulta saturo, l'Ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito del secondo tentativo, la casella di posta elettronica o il servizio di recapito certificato qualificato risultano saturi, oppure se il domicilio digitale al quale è stato effettuato l'invio non risulta valido o attivo, la notificazione va effettuata secondo le normali procedure o mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società Info Camere Sepa e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo

avviso nello stesso sito, per la durata di 15 giorni; l'Ufficio, inoltre, dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione a mezzo lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico.

Gli atti e le comunicazioni dell'Agente della riscossione dei quali la legge non prescrive la notificazione potranno essere portati a conoscenza del destinatario con le modalità e al domicilio digitale secondo il nuovo art. 60-ter.

L'art. 2 del D. Lgs. n. 13 del 21 febbraio 2024 – Razionalizzazione e riordino delle disposizioni normative in materia di attività di analisi del rischio – dispone una serie di procedure e azioni in materia di attività di analisi del rischio, al fine di prevenire e contrastare l'evasione fiscale e l'abuso del diritto in materia fiscale nonché in materia di invito alla *compliance*.

Sono riportate, con il comma 1, tra l'altro, le seguenti definizioni:

analisi del rischio è il processo composto da una o più fasi, che al fine di massimizzare l'efficacia delle attività di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale, alla frode fiscale e all'abuso del diritto in materia tributaria, nonché di quelle volte a stimolare l'adempimento spontaneo tramite modelli e tecniche di analisi deterministica ovvero probabilistica, utilizza le informazioni presenti nelle basi dati dell'Amministrazione finanziaria per associare, coerentemente ad uno o più criteri selettivi, ovvero a uno o più indicatori di rischio desunti o derivati, la probabilità di accadimento a un determinato rischio fiscale, effettuando, ove possibile, anche una previsione sulle conseguenze che possono generarsi al suo determinarsi;

rischio fiscale è il rischio di operare, colposamente o dolosamente, in violazione delle norme tributarie ovvero in contrasto con i principi e le finalità dell'ordinamento tributario.

Il comma 2 dell'art. 2 del Decreto prevede che i risultati dell'analisi del rischio, oltre che per le finalità di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale, alla frode fiscale e all'abuso de diritto in materia tributaria, nonché di stimolo all'adempimento spontaneo, possono essere utilizzati anche per lo svolgimento di controlli preventivi.

Il successivo comma 3 stabilisce che le informazioni presenti nelle banche dati dell'Agenzia delle Entrate e quelle inerenti la fatturazione elettronica, saranno utilizzate, con la sola esclusione delle informazioni legate ai reati, dall'Agenzia anche tramite interconnessione tra loro e con quelle di archivi e registri pubblici, per le attività di analisi del rischio fiscale, per le attività di controllo, per le attività di stimolo dell'adempimento spontaneo e per quelle di erogazione di servizi ai contribuenti.

Il comma 4, poi, stabilisce che per le attività di analisi del rischio, il Dipartimento delle Finanze del MES deve definire con regolamento specifiche limitazioni per garantire i diritti dei contribuenti in materia di privacy.

Con *i commi da 5 a 8* sono introdotti, con modifiche degli articoli 31, 32 del DPR n. 600/1973 e 51 del DPR n. 633/1972 (IVA), i nuovi strumenti di analisi del rischio tra le attribuzioni e i poteri degli Uffici dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza. Il comma 9 prevede che l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza possono, per le finalità in argomento, compatibilmente con le vigenti disposizioni in tema di trattamento dei dati personali, di riservatezza e di segretezza, condividere tutte le informazioni e le risorse informatiche di cui dispongono anche tramite unità integrate di analisi del rischio.

L'art. 3 del D. Lgs. n. 13/2024 – Introduzione di specifiche forme di cooperazione tra le amministrazioni nazionali ed estere e riordino delle forme di cooperazioni esistenti – reca disposizioni in materia di scambio di informazioni e di cooperazioni, controlli e verifiche congiunte.

Il successivo art. 4 del Decreto – Prevenzione e contrasto dei fenomeni evasivi e fraudolenti in materia di IVA – ai fini della prevenzione e del contrasto dei fenomeni evasivi e fraudolenti, in ambito IVA, connessi all'utilizzo abusivo della procedura che consente l'esenzione dal pagamento dell'IVA al momento dell'importazione di beni nella UE da Paesi extra UE, ha introdotto modifiche all'art. 35 del DPR n. 633/1972, stabilendo, con il novello comma 7-quater, tra l'altro, che per i soggetti non residenti in uno Stato UE che adempiono gli obblighi IVA tramite un rappresentante fiscale, l'inclusione nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie avviene previo rilascio di apposita garanzia.

Per le stesse finalità sono aggiunti alcuni periodi nel terzo comma dell'art. 17 del DPR n. 633/1972, concernenti le ipotesi in cui gli obblighi o i diritti derivanti dall'applicazione delle norme in materia di IVA siano previsti a carico ovvero a favore di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato. In particolare, tra l'altro, si prevede che il rappresentante fiscale debba essere in possesso dei requisiti soggettivi quali, ad esempio, non aver riportato condanne, anche non definitive per reati finanziari, non avere procedimenti penali pendenti nella fase del giudizio per reati finanziari, non aver commesso violazioni gravi e ripetute alle disposizioni in materia tributaria e contributiva.

L'art. 5 reca disposizioni in materia di imposta sulle assicurazioni

Titolo II - Disciplina del Concordato preventivo biennale

Con il Titolo II, le cui disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, è introdotto l'istituto e la relativa disciplina del concordato preventivo biennale (CPB) finalizzato a prevenire

ex ante l'evasione fiscale e ad innalzare la tax compliance, favorendo l'adempimento spontaneo e migliorando il rapporto tra fisco e contribuente. L'istituto ha quali destinatari i soggetti di minori dimensioni, titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo nonché i soggetti che aderiscono al regime forfetario, residenti nel territorio dello Stato.

Il CPB impegna i soggetti che vi aderiscono ad accettare e rispettare la proposta per la definizione biennale della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP formulata dall'Agenzia delle Entrate che utilizza le banche dati e le nuove tecnologie a sua disposizione oltre che i dati dichiarati dal contribuente.

L'adesione comporta, inoltre, che sono considerati irrilevanti ai fini delle imposte di cui sopra nonché dei contributi previdenziali obbligatori eventuali maggiori o minori redditi effettivi rispetto a quelli oggetto del concordato, fermi restando gli obblighi contabili e dichiarativi.

E' prevista, infine, la decadenza dal concordato nel caso in cui, a seguito di accertamento, risulti che il contribuente non abbia correttamente documentato ricavi o compensi per un importo superiore a prestabilite soglie o abbia commesso violazioni fiscali di non lieve entità.

Si riportano di seguito, in sintesi, le disposizioni normative dell'istituto del CPB.

Art. 6 – Finalità – prevede che al fine di razionalizzare gli obblighi dichiarativi e di favorire l'adempimento spontaneo, i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito d''impresa e di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti o professioni che svolgono la loro attività nel territorio dello Stato, possono accedere ad un concordato preventivo biennale alle condizioni e secondo le modalità previste dal Titolo II. In sostanza, il patto con il Fisco sarà esteso a tutte le partite IVA, compresi i contribuenti che si trovano nel regime ISA e quelli che sono nel regime forfettario, semplificato, tassato con l'aliquota piatta del 15%.

Per l'applicazione del concordato preventivo biennale — art. 7 — Ambito di applicazione - l'Agenzia delle Entrate formula una proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o arti e professioni e del valore della produzione netta, rilevanti rispettivamente, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP. Nei confronti dei contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni che aderiscono al regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, per il solo periodo d'imposta 2024, l'applicazione del concordato preventivo biennale è limitata, in via sperimentale, a una sola annualità.

Entro il **1° aprile** di ciascun anno – **art. 8** – *Procedure informatiche di ausilio* all'attuazione del concordato - l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei

contribuenti e dei loro intermediari appositi programmi informatici per l'acquisizione dei dati necessari per l'elaborazione della proposta da parte dell'Agenzia. Per il 2024 e il 2025 i programmi informatici sono resi disponibili rispettivamente entro il 15 giugno e entro il 15 aprile.

La proposta di concordato è elaborata – **art. 9** – *Elaborazione e adesione alla proposta di concordato* - dall'Agenzia delle Entrate, in coerenza con i dati dichiarati dal contribuente, tenuto conto dei dati stessi e delle informazioni già nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria, limitando l'introduzione di nuovi oneri dichiarativi. Inoltre, l'Agenzia delle Entrate acquisisce ulteriori dati dalle banche dati in suo possesso e di altri soggetti pubblici. Il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro il termine del 30 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione. **Per il 2024**, primo anno di applicazione, il contribuente può aderire alla proposta di concordato **entro il termine** previsto dal successivo art. 38 per la presentazione della dichiarazione.

Il successivo art. 10 - Concordato per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità – prevede che i contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni ai quali si rendono applicabili gli indici sintetici di affidabilità – ISA – accedono al concordato preventivo secondo le modalità indicate nel medesimo Titolo II. Possono accedere al CPB i contribuenti di cui sopra che, con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, non hanno debiti tributari ovvero, nel rispetto dei termini previsti dal precedente art. 9, comma 3, hanno estinto quelli che tra essi sono d'importo complessivamente pari o superiori a 5.000,00 euro per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, compresi interessi e sanzioni, ovvero per contributi previdenziali definitivamente accertati. Non concorrono al predetto limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione sino a decadenza dei relativi benefici.

Con l'art. 11 – Cause di esclusione - è previsto che non possono accedere al CPB i contribuenti per i quali sussiste anche solo una delle seguenti cause di esclusione quali la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d'imposta precedenti, e la condanna per uno dei reati previsti dal D. Lgs. n. 74/2000 (rilascio di fatture per operazioni inesistenti), dall'art. 2621 C.C. (false comunicazioni sociali) e dagli artt. 648-bis e ter c.p. (riciclaggio, impiego di denaro di provenienza illecita, autoriciclaggio), commessi negli ultimi tre periodi d'imposta antecedenti.

L'accettazione della proposta da parte del contribuente — **art. 12** — *Effetti dell'accettazione della proposta* - impegna il contribuente medesimo a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e dell'IRAP relative ai periodi d'imposta oggetto di concordato. L'Agenzia delle Entrate provvede al controllo automatizzato delle somme non versate, ferma restando l'applicazione delle disposizioni relative al ravvedimento operoso.

Con l'art. 13 – *Adempimenti* - è previsto che nei periodi d'imposta oggetto del concordato i contribuenti sono tenuti agli ordinari obblighi contabili e dichiarativi, e alla comunicazione dei dati mediante la presentazione dei modelli per l'applicazione degli ISA.

Decorso il biennio oggetto di concordato, l'Agenzia delle Entrate - **art. 14** – *Rinnovo del concordato* – permanendo i requisiti e in assenza di cause di esclusione formula una nuova proposta di concordato biennale relativa al biennio successivo a cui il contribuente, se lo ritiene, può aderire.

Il reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni – **art. 15** – *Reddito di lavoro autonomo oggetto di concordato* - rilevante ai fini delle imposte sui redditi, proposto al contribuente ai fini del concordato, è individuato con riferimento all'art. 54, comma 1, del TUIR, senza considerare i valori relativi a plusvalenze e minusvalenze e i redditi relativi a partecipazione in società di persone e associazioni. Il saldo netto tra le plusvalenze e le minusvalenze nonché i redditi di partecipazione, determina una corrispondente variazione del reddito concordato, ferma restando la dichiarazione di un reddito minimo di 2.000,00 euro.

Il reddito d'impresa proposto al contribuente — **art. 16** — *Reddito d'impresa oggetto di concordato* - ai fini del concordato è individuato con riferimento all'art. 56 TUIR, e per i soggetti all'IRES alle relative disposizioni del TUIR, senza considerare i valori relativi a plusvalenze e minusvalenze e redditi di partecipazione. Il saldo netto tra le plusvalenze, le sopravvenienze attive, le minusvalenze e le sopravvenienze passive nonché i redditi di partecipazione determinano una corrispondente variazione del reddito concordato. Le perdite fiscali conseguite dal contribuente nei periodi d'imposta precedenti riducono il reddito determinato e, in ogni caso, il reddito assoggettato a imposizione non può essere inferiore a **2.000,00 euro**.

Ai fini dell'IRAP il valore della produzione – **art. 17** – *Valore della produzione netta oggetto di concordato* - proposto al contribuente è individuato con riferimento agli articoli. 5, 5-bis e 8 del D. Lgs. n. 446/1997, senza considerare plusvalenze e

sopravvenienze attive, nonché le minusvalenze sopravvenienze passive. Il saldo netto tra le plusvalenze e sopravvenienze attive e le minusvalenze e sopravvenienze passive determina una corrispondente variazione della produzione netta concordato, ferma restando la dichiarazione di un valore minimo di **2.000**, **00euro**.

L'adesione al concordato – art. 18 – Effetti del concordato ai fini dell'IVA - non produce effetti sull'IVA la cui applicazione avviene secondo le regole ordinarie.

Gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi rispetto a quelli concordati – **art.**19 — *Rilevanza delle basi imponibili concordate* - non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi e dell'IRAP nonché dei contributi previdenziali obbligatori, ferma restando la possibilità per il contribuente di versare i contributi sul reddito effettivo se di importo superiore a quello concordato. In presenza di circostanze eccezionali che determinano minori redditi effettivi eccedenti la misura del 50% rispetto a quello oggetto del concordato, quest'ultimo cessa di produrre effetti a partire dal periodo d'imposta in cui si realizza tale circostanza.

L'art. 20- Determinazione degli acconti - stabilisce che l'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP relativo ai periodi d'imposta oggetto di concordato è calcolato sulla base dei redditi e del valore della produzione netta concordati. In sede di prima applicazione del CPB – **2024** – la seconda rata dell'acconto è calcolata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.

Il concordato cessa di produrre effetto – **art. 21** – *Cessazione del concordato* - dal periodo d'imposta nel quale il contribuente modifica l'attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel precedente periodo d'imposta, o se il contribuente cessa l'attività.

Con l'art. 22 - Decadenza dal concordato - sono stabilite le cause di decadenza del concordato. Si decade quando: a) a seguito di accertamento nei periodi d'imposta oggetto del concordato o in quello precedente, risulta l'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza o l'indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati ovvero risultano altre violazioni di non lieve entità; b) a seguito di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi, i dati e le informazioni dichiarate dal contribuente determinano una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l'accettazione della proposta di concordato, c) sono indicati nella

dichiarazione dei redditi dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato; d) ricorre una delle ipotesi di cui al precedente art. 11 ovvero vengono meno i requisiti di cui all'art 12, comma 2; e) è omesso il versamento delle somme dovute a seguito delle attività di cui all'art. 12, comma 2.

Con riferimento alla lett. a), del comma 1, sono di **non** lieve entità: a) le violazioni constatate che integrano le fattispecie di cui al D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, relativamente ai periodi d'imposta oggetto del concordato e ai tre precedenti all'ammissione all'Istituto; b) la comunicazione inesatta o incompleta di dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici ISA, in misura tale da determinare un minor reddito o valore netto della produzione oggetto del concordato per un importo superiore al **30%.** Decade dal concordato anche il contribuente che non presenta una qualsiasi delle dichiarazioni annuali o che commette, in giorni diversi, almeno tre violazioni della normativa sugli scontrini fiscali.

Le violazioni di cui al comma 1, lett. e), e al comma 2, non rilevano ai fini della decadenza nel caso in cui il contribuente abbia regolarizzato la propria posizione con il ravvedimento operoso.

Contribuenti che aderiscono al regime forfetario

Al concordato preventivo biennale possono accedere – art. 23 – Concordato per i soggetti che aderiscono al regime forfetario - anche i contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni che aderiscono al regime forfetario, regime che assoggetta il reddito dei contribuenti medesimi all'imposta del 15% - o del 5% per i primi 5 anni - sostitutiva di IRPEF e addizionali, sui compensi o ricavi purchè inferiori a 85 mila euro. Per i lavoratori autonomi e per i professionisti in regime forfetario il CPB sarà limitato, in via sperimentale, alla sola annualità 2024. La naturale scadenza biennale potrà essere operativa soltanto dal 2025 dal momento che l'Amministrazione finanziaria potrà utilizzare, per effettuare la proposta, i dati della fatturazione elettronica anche per i soggetti forfetari, per i quali l'obbligo della fatturazione elettronica è scattato dal 1° gennaio 2024, soltanto dall'anno 2025.

Non possono aderire al concordato – **art. 24** – Cause di esclusione – oltre a coloro che non possiedono i requisiti di cui all'art. 10, comma 2, (assenza debiti tributari) o per i quali esiste una causa di esclusione prevista dall'art. 11 (nel triennio precedente all'adesione mancata presentazione della dichiarazione dei redditi o presenza di condanne penali), i soggetti che hanno iniziato l'attività nel periodo d'imposta **precedente** a quello cui si riferisce la proposta. Ne consegue che la causa di esclusione riguarda i contribuenti che hanno aperto la partita IVA nel corso del 2023.

L'accettazione della proposta – **art. 25** – *Effetti dell'accettazione della proposta* - obbliga il contribuente a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi relativi ai periodi d'imposta oggetto di concordato.

L'Agenzia delle Entrate provvede al controllo automatizzato delle somme non versate, ferma restando l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso

Nel periodo di vigenza del concordato – **art. 26** – *Adempimenti* - i contribuenti sono tenuti agli adempimenti previsti dal regime forfetario e, cioè, devono emettere fattura anche per le operazioni che superano il reddito concordato ed effettuare le ritenute sui redditi di lavoro erogati.

Il concordato potrà essere rinnovato alla scadenza del biennio – **art. 27** – *Rinnovo del concordato* - se non sussistono cause di esclusione, con una proposta per il biennio successivo.

L'art. 28 – *Reddito oggetto di concordato* – prevede che per i contribuenti che aderiscono al regime forfetario, il reddito d'impresa ovvero di lavoro autonomo, oggetto di concordato, è determinato secondo le metodologie di cui all'art. 9, ferma restando la dichiarazione di un reddito minimo di 2 mila euro.

L'adesione al concordato non produce effetti ai fini IVA – art. 29 – Effetti del concordato ai fini dell'IVA - la cui applicazione continua ad aver luogo secondo le regole del regime forfetario.

Gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi rispetto a quelli concordati – **art. 30** – *Rilevanza delle basi imponibili concordate* - non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi nonché dei contributi previdenziali obbligatori, ferma restando la possibilità per il contribuente di versare comunque i contributi sulla parte eccedente il reddito concordato. In presenza di circostanze eccezionali che determinano minori redditi effettivi eccedenti la misura del 50% rispetto a quello oggetto del concordato, quest'ultimo cessa di produrre effetti a partire dal periodo d'imposta in cui si realizza tale circostanza.

Il successivo **art. 31** – *Determinazione degli acconti* - stabilisce che l'acconto delle imposte sui redditi relativo ai periodi d'imposta oggetto del concordato va calcolato sulla base dei redditi concordati. Per il versamento del **secondo acconto 2024**, per i soggetti che hanno aderito al CPB, la maggiore imposta si calcola in questa sede perchè il primo acconto è stato quantificato secondo le regole ordinarie.

Il concordato cessa di produrre effetto – **art. 32** – *Cessazione del concordato* - dal periodo d'imposta nel quale il contribuente modifica l'attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel precedente periodo, a meno che tali attività rientrino in gruppi di settore ai quali si applicano i medesimi criteri coefficienti di redditività previsti ai fini della determinazione del reddito per i contribuenti forfetari. La cessazione ha effetto anche se il contribuente cessa l'attività.

Il successivo **art. 33** - *Decadenza dal concordato* - stabilisce che Il concordato cessa di produrre effetto per entrambi i periodi d'imposta nei casi di cui al precedente art. 22.

Disposizioni di coordinamento e conclusive (artt. da 34 a 37)

L'attività di accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria è sospesa per i periodi d'imposta oggetto del concordato, salvo che non ricorrano cause di decadenza – **art. 34** – e l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza programmano l'impiego di maggiore capacità operativa per l'attività di controllo nei confronti dei soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono.

Con **l'art. 35** è previsto che per l'adesione al concordato non si applica la disciplina di cui all'art. 2 del D. L. n. 16, del 2 marzo 2012. In particolare, in presenza di alcuni presupposti di natura sostanziale, la disposizione intende salvaguardare la scelta operata dal contribuente in buona fede che presenta la comunicazione ovvero assolve l'adempimento richiesto tardivamente, ed è strutturata in modo tale da sanare i soli comportamenti che non abbiano prodotto danni per l'erario. L'esistenza della buona fede, in altri termini, presuppone che il contribuente abbia tenuto un comportamento coerente con il regime opzionale prescelto ovvero con il beneficio fiscale di cui intende usufruire (c.d. comportamento concludente), ed abbia soltanto omesso l'adempimento formale normativamente richiesto, che viene posto in essere successivamente.

Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto del reddito effettivo e non di quello concordato.

L'art. 37 prevede, per i soggetti potenzialmente interessati al concordato preventivo biennale (ISA, minimi, forfetari e soci in trasparenza), il differimento del termine dei versamenti del saldo 2023 e del primo acconto 2024 delle imposte sui redditi e IVA, per il primo anno di applicazione del concordato, al 31 luglio senza

alcuna maggiorazione; il versamento potrà aver luogo con la maggiorazione dello 0,4% entro il successivo 20 agosto.

Infine, **l'art. 38** – Revisione dei termini di presentazione della dichiarazione in materia imposte dirette e IRAP – prevede che:

per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023:

- a) Le persone fisiche e le società o associazioni di cui all'art. 6 TUIR, presentano la dichiarazione in via telematica entro il 15 ottobre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta;
- b) I soggetti IRES presentano la dichiarazione in via telematica entro il 15° giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024:

- a) Le persone fisiche e le società e associazioni di cui all'art. 6 TUIR presentano la dichiarazione per il tramite di un ufficio postale tra il 15 aprile ed il 30 giugno dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta ovvero in via telematica tra il 15 aprile e il 30 settembre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta;
- b) I soggetti IRES presentano la dichiarazione in via telematica a partire dal 15 aprile dell'anno successivo, se il periodo d'imposta coincide con l'anno solare, ed entro l'ultimo giorno del <u>nono</u> mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta;
- c) i sostituti d'imposta, gli intermediari e gli altri soggetti di cui all'art. 4, comma 1, DPR n. 322/1998, presentano in via telematica la dichiarazione dal 15 aprile al 31 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento.

Il Decreto è entrato in vigore il 22 febbraio 2024.

CENTRO STUDI TRIBUTARI CIRCOLARE N. 17 - 2024

Oggetto: Aggiornamento del memorandum delle principali scadenze fiscali 2024

A seguito delle disposizioni legislative emanate successivamente alla Circolare LND n. 43 del 15 gennaio 2024, si è predisposta la presente Circolare aggiornata relativamente alle principali scadenze fiscali del 2024.

Tutti gli adempimenti e versamenti che scadono di sabato e nei giorni festivi vengono prorogati automaticamente al primo giorno lavorativo successivo (art. 7, comma 1, lett. h), D.L. n. 70 del 2011) –

Si fa rilevare che, in materia di rateizzazione dei versamenti relativi alle imposte, l'art. 8 del D. Lgs. n. 1, dell'8 gennaio 2024, ha previsto che le somme dovute a titolo di saldo o d'acconto delle imposte e contributi dai soggetti titolari di posizioni assicurative in una delle gestioni amministrate dall'INPS, ad eccezione di quelle dovute nel mese di dicembre a titolo di acconto del versamento dell'IVA, possono essere versate in rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli interessi, decorrenti dal mese di scadenza; in ogni caso il pagamento deve essere completato entro il 16 dicembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione. La disposizione si applica a decorrere dal versamento delle somme dovute a titolo di saldo delle imposte relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023. Tutti i contribuenti, sia titolari di partita IVA che non, che effettuano i versamenti rateali delle imposte, dovranno effettuare i medesimi versamenti entro il giorno 16 di ciascun mese.

Importanti, poi, le modifiche disposte dai recenti provvedimenti in materia di presentazione delle dichiarazioni REDDITI e IRAP.

Ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. n. 1 dell'8 gennaio 2024, con effetto dal 2 maggio 2024, le dichiarazioni IRES/IRAP vanno prodotte entro l'ultimo giorno del nono mese (anziché l'undicesimo) successivo alla chiusura dell'esercizio; per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, per i quali il termine di presentazione delle dichiarazioni IRES/IRAP relative al periodo d'imposta precedente a quello in corso al 31 dicembre 2023 (come, ad es., Bilancio al 30 giugno 2023, la cui dichiarazione va prodotta entro il 31 maggio 2024) scade successivamente alla data del 2 maggio 2024, continuano ad applicarsi per il predetto periodo d'imposta i termini di presentazione vigenti anteriormente alla medesima data.

L'art. 38 del D. Lgs. n. 13 del 21 febbraio 2024 stabilisce, al comma 1, che per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023: a) le persone fisiche e le società e associazioni di cui all'art. 2, comma 1, del DPR 22 luglio 1998, n. 322 (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate), presentano la dichiarazione in

via telematica entro il **15 ottobre** dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta; **b)** i **soggetti di cui all'art. 2, comma 2, del DPR 22 luglio 1998, n. 322, (soggetti all'imposta sulle società IRES e IRAP,)** presentano la dichiarazione in via telematica entro il **15° giorno del decimo mese** successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. Pertanto, le ASD/SSD con esercizio chiuso al **30 giugno 2024** - periodo d'imposta 2023 - potranno presentare le relative dichiarazioni entro il **15 aprile 2025.**

Lo stesso art. 38 stabilisce, invece, al comma 2, che per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, i soggetti di cui al precedente punto a) presentano la dichiarazione per il tramite di un ufficio postale tra il 15 aprile ed il 30 giugno dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta ovvero in via telematica tra il 15 aprile ed il 30 settembre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, mentre i soggetti di cui al precedente punto b) presentano la dichiarazione in via telematica a partire dal 15 aprile dell'anno successivo e comunque entro il 30 settembre se il periodo d'imposta coincide con l'anno solare; nel caso di esercizio non coincidente con l'anno solare, le dichiarazioni vanno prodotte entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. Pertanto, le ASD/SSD con esercizio chiuso al 30 giugno 2025 – periodo d'imposta 2024 – potranno presentare la dichiarazione entro il 31 marzo 2026.

Infine, lo stesso **art. 38, al comma 3**, stabilisce che i **sostituti d'imposta** presentano la relativa dichiarazione, in via telematica, **dal 15 aprile al 31 ottobre** dell'anno successivo a quello di riferimento.

Scadenze mensili

Giorno 15 -

- Imposte sui redditi e IVA Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche che hanno optato per la Legge n. 398 del 16 dicembre 1991 Annotazione nel prospetto ex D.M. 11 febbraio 1997, dei corrispettivi e proventi incassati nel mese precedente.
- IVA ordinaria Per le fatture emesse nel corso del mese, di importo inferiore a 300,00 euro, può essere annotato entro il giorno 15 del mese successivo, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo nel quale vanno indicati i numeri delle fatture cui si riferisce, l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta secondo l'aliquota applicata -

Come previsto dall'art. 9 del D. Lgs. n. 1 dell'8 gennaio 2024, i versamenti minimi dell'IVA e delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo, sono accorpati fino a 100,00 euro. Al disotto di tale cifra i versamenti, in caso di liquidazione mensile o trimestrale, possono essere eseguiti nel periodo successivo ma in ogni caso entro il 16 dicembre.

Giorno 16

- IVA Soggetti in regime ordinario mensili Versamento della differenza tra l'IVA incassata sulle operazioni attive registrate e da registrare relative al mese precedente e l'IVA pagata sulle operazioni passive dello stesso mese precedente-
- IRPEF Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche Versamento delle ritenute e delle addizionali regionali e comunali effettuate sui compensi erogati ai sensi della Legge n. 133/1999 (redditi diversi ex art. 67, comma 1, lett. m, TUIR) -
- -IRPEF Versamento delle ritenute e delle addizionali regionali e comunali effettuate ex artt. 23 e 24 DPR n.600/1973, sui redditi di lavoro dipendente, assimilati, di lavoro sportivo ex D. Lgs. n. 36/2021 e sui redditi diversi ex art. 67, comma 1, lett. l), del TUIR (redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitata abitualmente) -
- INPS Versamento dei contributi previdenziali dovuti sui redditi di lavoro dipendente e di lavoro sportivo e dei contributi dovuti alla Gestione Separata sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi di collaborazione coordinata e continuativa assimilati ai redditi di lavoro dipendente, erogati nel mese precedente -

Ulteriori scadenze nei singoli mesi

Febbraio

- 1° IVA Inizio termine per l'invio della dichiarazione IVA 2024 per l'anno 2023
- **16 Versamento IVA** relativa alla liquidazione del quarto trimestre dell'anno 2023 da parte di soggetti minori che per opzione hanno scelto la liquidazione ed il versamento trimestrale con maggiorazione dell'1%
- -Versamento IVA relativa al quarto trimestre dell'anno 2023 da parte dei soggetti ASD e SSD che hanno optato per la Legge n. 398/91, che effettuano la liquidazione trimestrale in base al prospetto di cui al D.M. 11 febbraio 1997 (senza alcuna maggiorazione) –
- 28 Conguaglio tra ritenute e imposte sui redditi da lavoro dipendente da parte dei sostituti d'imposta relative all'anno 2023

Marzo

- 16 sabato lunedì 18 Invio telematico all'Agenzia delle Entrate da parte dei sostituti d'imposta della Certificazione Unica CU relativa ai compensi corrisposti nell'anno 2023 a lavoratori dipendenti, lavoratori sportivi, collaboratori e ad altri soggetti con ritenute IRPEF -
- -Termine ultimo di consegna ai soggetti sostituiti della Certificazione Unica CU dei redditi di lavoro dipendente, dei redditi assimilati e di lavoro sportivo ex D. Lgs. n. 36/2021 corrisposti nel 2023 da parte dei datori di lavoro sostituti d'imposta -
- -Versamento del saldo IVA anno 2023 con possibilità di differimento al 30 giugno, con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successiva al 16

marzo, oppure di pagamento entro il 31 luglio con un'ulteriore maggiorazione dello 0,40%-

-Tassa libri contabili – versamento annuale per le società di capitali – L'importo è di 309,87 euro per i soggetti con capitale sociale fino euro 516.456,90 - Il codice tributo da indicare nel Mod. F 24 è: 7085 – tassa vidimazione libri sociali – Anno 2024

Aprile

- 1° lunedì festivo martedì 2 Termine dal quale è possibile inviare i modelli di dichiarazione REDDITI e IRAP all'Agenzia delle Entrate ivi compresa la dichiarazione dei sostituti d'imposta Mod. 770 relativo all'anno precedente -
- 30 Termine ultimo per l'invio, esclusivamente in via telematica, della dichiarazione IVA 2024 per l'anno 2023;
- Associazioni Sportive Dilettantistiche che hanno optato per la Legge n. 398/91, il cui esercizio sociale coincide con l'anno solare 2023 Redazione del rendiconto relativo alle manifestazioni agevolate ex art. 37 della Legge n. 34/2000 (due eventi annuali per introiti complessivamente non superiori ad euro 51.645,70)
- Viene resa disponibile dall'Agenzia delle Entrate la dichiarazione dei redditi precompilata, estesa da quest'anno ai titolari di redditi di lavoratore autonomo e di impresa.

Maggio

Come già riportato in premessa, ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. n. 1 dell'8 gennaio 2024, con effetto dal 2 maggio 2024, le dichiarazioni IRES/IRAP vanno prodotte entro l'ultimo giorno del nono mese (anziché l'undicesimo) successivo alla chiusura dell'esercizio; per i soggetti con periodo d'imposta **non** coincidente con l'anno solare per i quali il termine di presentazione delle dichiarazioni IRES/IRAP relative al periodo d'imposta precedente a quello in corso al 31 dicembre 2023 (come, ad es., Bilancio al 30 giugno 2023, la cui dichiarazione va prodotta entro il 31 maggio 2024) scade successivamente alla data del 2 maggio 2024, continuano ad applicarsi per il predetto periodo d'imposta i termini di presentazione vigenti anteriormente alla medesima data. L'art. 38 del D. Lgs. n. 13 del 21 febbraio 2024, stabilisce che per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023: a) le persone fisiche e le società e associazioni di cui all'art.6 del DPR n. 600/1973, presentano la dichiarazione in via telematica entro il 15 ottobre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta; b) i soggetti IRES presentano la dichiarazione in via telematica entro il 15° giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. Lo stesso art. 38 stabilisce, poi, che per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, i soggetti di cui al precedente punto a) presentano la dichiarazione per il tramite di un ufficio postale tra il 15 aprile ed il 30 giugno dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta ovvero in via telematica tra il 15 aprile ed il 30 settembre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, mentre i soggetti di cui al precedente **punto b)** presentano la dichiarazione in via telematica **a**

partire dal 15 aprile dell'anno successivo, se il periodo d'imposta coincide con l'anno solare, ed entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. I sostituti d'imposta presentano la dichiarazione in via telematica dal 15 aprile al 31 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento.

- **2 IVA** Comunicazione all'Agenzia delle Entrate della liquidazione IVA del 1° trimestre 2024 (sono escluse le SSD e le ASD che hanno optato per la Legge n. 398/91, in quanto non tenute alla presentazione della dichiarazione IVA annuale);
- **16** Versamento IVA relativa alla liquidazione del primo trimestre dell'anno 2024 da parte dei soggetti "minori" che, per opzione, hanno scelto la liquidazione ed il versamento trimestrale con maggiorazione dell'1%;
- -Versamento IVA relativa al primo trimestre 2024 da parte delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche che hanno optato per la Legge n. 398/91, che effettuano la liquidazione trimestrale in base al prospetto di cui al D.M. 11 febbraio 1997, senza maggiorazioni -
- 31 Termine ultimo per il versamento della 2[^] rata di acconto IRES e IRAP per il periodo d'imposta 2022-23 da parte dei soggetti con esercizio sociale chiuso al 30 giugno 2023 (undicesimo mese dalla chiusura dell'esercizio)-
- -Termine ultimo per l'invio della dichiarazione REDDITI relativa al Bilancio chiuso al 30 giugno 2023 per I soggetti il cui termine di presentazione della dichiarazione scade il 31 maggio 2024, cioè dopo il 2 maggio 2024 –
- IVA Comunicazione all'Agenzia delle Entrate della liquidazione IVA del 1° trimestre 2024 (sono escluse le SSD e le ASD che hanno optato per la Legge n. 398/91, in quanto non tenute alla presentazione della dichiarazione IVA annuale);
- IVA Trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture emesse nel primo trimestre del 2024 e di quelle ricevute e registrate (le ASD e le SSD che hanno optato per la Legge n. 398/91, sono tenute alla trasmissione dei dati delle sole fatture emesse)-

Giugno

- 15 sabato lunedì 17 Sono resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate i software per il calcolo della proposta di reddito concordato. Nel 2025 il termine sarà anticipato al 15 aprile e dal 2026 a regime il 1° aprile -
- 16- domenica 17 IMU Versamento 1[^] rata
- 30 -domenica lunedì 1° luglio Soggetti con Bilancio chiuso al 31 dicembre 2023 e persone fisiche Versamento saldo IRPEF, IRES, IRAP relative all'anno 2023 e 1^ rata di acconto per l'anno 2024 delle imposte risultanti dalle dichiarazioni REDDITI/IRAP. Ai sensi dell'art. 37, comma 1, del D. Lgs. n. 13 del 21 febbraio 2024, i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano compensi ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun indice dal Decreto del MES, nonché i soggetti che applicano il regime forfetario, tenuti ad effettuare entro il 30 giugno 2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA,

per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale possono provvedervi entro il 31 luglio 2024 senza alcuna maggiorazione.

- Versamento dell'IVA dovuta sulla dichiarazione IVA annuale 2024 per l'anno 2023, maggiorata degli interessi (0,40%) per ogni mese o frazione di mese successive al 16 marzo 2024 –
- Termine entro il quale le persone fisiche possono presentare la dichiarazione REDDITI 2024 per il periodo d'imposta 2023 all'ufficio postale. L'invio in via telematica è possibile, invece, fino al 15 ottobre 2024 (soltanto per l'anno 2024).
- Pubblicazione nei propri siti internet delle sovvenzioni, sussidi, vantaggi, ecc., erogati dalle Pubbliche Amministrazioni nell'anno 2023 (Trasparenza ex D.L. n. 34 del 30 aprile 2019, convertito in Legge n. 58 del 28 giugno 2019) –

Luglio

- **30 -** Termine ultimo per il versamento con maggiorazione dello 0,40% del saldo IRPEF, IRES, IRAP e 1[^] rata acconto, non versati alla precedente scadenza del 30 giugno-
- **31** Per I soggetti potenzialmente interessati al concordato preventive biennale è differito il versamento, rispetto al 30 giugno, **del saldo 2023 e del primo acconto 2024** delle imposte sui redditi, IRAP e IVA senza maggiorazione di interessi dello 0,4%. Il versamento con la maggiorazione potrà essere effettuato entro il 20 agosto.

Agosto

1° agosto – 4 settembre

- -Sospensione dei termini per la trasmissione di documenti e informazioni richiesti dall'Agenzia delle Entrate o altri enti impositori e sospensione dei termini per il pagamento di somme dovute dal contribuente a seguito di controlli automatici, di controlli formali e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata –
- **20** Versamento di imposte, IVA (2° trimestre 2024), contributi INPS ed altre somme a favore dello Stato, Regioni ed Enti Previdenziali con rate in scadenza tra il 1° ed il 20 agosto 2024, senza maggiorazione -

Settembre

- **16 IVA** Comunicazione all'Agenzia delle Entrate della liquidazione IVA del 2° trimestre 2024 (sono escluse le SSD e le ASD che hanno optato per la Legge n. 398/91, in quanto non tenute alla presentazione della dichiarazione IVA annuale);
- IVA Trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture emesse nel secondo trimestre del 2024 e di quelle ricevute e registrate (le ASD e le SSD che hanno optato per la Legge n. 398/9, sono tenute alla trasmissione dei dati delle sole fatture emesse);
- 30 Termine ultimo per l'invio all'Agenzia delle Entrate del Modello 730 2024 Si potranno dichiarare anche altri tipi di redditi percepiti dai non titolari di partita IVA –

Ottobre

- 15 -Termine di presentazione da parte delle persone fisiche e dei soggetti IRES con Bilancio chiuso al 31 dicembre 2023, dei modelli REDDITI e IRAP 2024 per il 2023 (soltanto per il 2024 il termine è prorogato al 15 ottobre; dal 2025 il termine torna al 30 settembre
- -Termine di accettazione della proposta di concordato preventive biennale.
- **31 -** Termine ultimo per la presentazione in via telematica, da parte dei sostituti d'imposta, del **Modello 770** concernente le comunicazioni e i prospetti attestanti le somme o i valori che gli stessi sostituti d'imposta hanno corrisposto nell'anno 2023 a lavoratori dipendenti e assimilati e a lavoratori autonomi soggetti a ritenuta d'imposta, i dati previdenziali e assistenziali, i dati assicurativi INAIL nonché i versamenti, i crediti e le compensazioni effettuate —
- Associazioni Sportive Dilettantistiche che hanno optato per la Legge n. 398/1991 con esercizio sociale chiuso al 30 giugno 2024 Redazione del rendiconto relativo alle manifestazioni agevolate ex art 37 della Legge n. 34/2000 (due eventi annuali per introiti complessivamente non superiori ad euro 51.645,70)-

Novembre

- -16 sabato lunedì 18 IVA Comunicazione all'Agenzia delle Entrate della liquidazione IVA del 3° trimestre 2024 (sono escluse le SSD e le ASD che hanno optato per la Legge n. 398/91, in quanto non tenute alla presentazione della dichiarazione IVA annuale);
- Versamento IVA relativa alla liquidazione del 3° trimestre dell'anno 2024 da parte dei soggetti "minori" che, per opzione, hanno scelto la liquidazione ed il versamento trimestrale con maggiorazione dell'1%;
- -Versamento IVA relativa al 3° trimestre 2024 da parte delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche che hanno optato per la Legge n. 398/91, che effettuano la liquidazione trimestrale in base al prospetto di cui al D.M. 11 febbraio 1997, senza maggiorazioni -
- -Versamento della 2^ rata di acconto 2024 IRES e IRAP da parte dei soggetti con esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2023 (entro l'undicesimo mese successivo alla chiusura dell'esercizio) Per i soggetti che hanno aderito al concordato preventivo biennale, la eventuale maggiore imposta si computa in questa sede poiché il primo acconto 2024 è stato quantificato secondo le regole ordinarie-
- 30 sabato lunedì 2 dicembre IVA Trasmissione, in via telematica, all'Agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture emesse nel terzo trimestre del 2024 e di quelle ricevute e registrate (le ASD e le SSD che hanno optato per la Legge n. 398/91, sono tenute alla trasmissione dei dati delle sole fatture emesse –

Dicembre

- 16 IMU Versamento saldo
- 27 IVA Versamento acconto 2024
- 30 -Versamento IRES IRAP a saldo 2023 e 1º rata acconto 2024 per i soggetti IRES con esercizio sociale chiuso al 30 giugno 2024 (sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio). In caso di omesso versamento entro il termine indicato, lo stesso potrà essere effettuato entro i 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40%-
- 31 Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche con proventi commerciali non superiori a 400.000,00 euro annui Scadenza del termine per effettuare l'opzione per l'applicazione della Legge n. 398/1991 L'opzione è vincolante per un quinquennio e si effettua dandone comunicazione all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente e alla SIAE –
- -Predisposizione da parte delle stesse SSD e ASD del prospetto ex D.M. 11 febbraio 1997, sul quale procedere alle annotazioni contabili ai fini IVA e imposte sui redditi per l'anno successivo (il prospetto è esente da bollo ma, al fine di dare data certa al prospetto stesso, si consiglia di bollarlo con l'imposta nella misura di € 14,62 da corrispondere mediante contrassegno o tramite Mod. F 23 codice tributo 458 T) –

Febbraio 2025

28 – IVA - Comunicazione all'Agenzia delle Entrate della liquidazione IVA del 4° trimestre 2024 (sono escluse le SSD e le ASD che hanno optato per la Legge n. 398/91, in quanto non tenute alla presentazione della dichiarazione IVA annuale).

Si ricorda che in caso di omesso o tardivo versamento di imposte, è possibile usufruire dell'istituto del ravvedimento operoso.

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 18 - 2024

Oggetto: DPCM del 22 gennaio 2024 – Elenco delle mansioni di lavoro sportivo oltre quelle Indicate nell'art. 25, comma 1, del D. Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 –

Sul sito istituzionale del Dipartimento per lo Sport è stato pubblicato il DPCM del 22 gennaio 2024, firmato dal Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, nel quale sono elencate le mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportive di cui all'art. 25, comma 1-ter, del D. Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, sulla base dei regolamenti tecnici delle singole discipline sportive comunicate dalle FSN e dalle DSA, anche Paralimpiche, al Dipartimento per lo Sport attraverso il CONI e il CIP.

Come è noto, l'art. 25 del Decreto n. 36/2021, definisce, al comma 1, le seguenti figure di lavoratore sportivo: atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico e direttore di gara.

Nel successivo comma 1-ter, viene stabilito che, oltre alle predette figure, sono considerati lavoratori sportivi i soggetti, tesserati ex art. 15 del Decreto n. 36, che svolgono, dietro corrispettivo, a favore delle FSN, delle DSA, anche Paralimpiche, degli EPS, le mansioni necessarie per lo svolgimento dell'attività sportiva, risultanti da un elenco, che entro il 31 dicembre di ogni anno viene pubblicato con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – DPCM – , che tiene conto delle comunicazioni effettuate dalle FSN e dalle DSA al Dipartimento per lo Sport per il tramite del CONI e del CIP.

Come previsto dall'art.37 del Decreto n. 36/2021, non sono considerati lavoratori sportivi i soggetti che svolgono attività amministrative-gestionali e i professionisti iscritti all'Albo di competenza.

Per quanto riguarda la FIGC, le mansioni disciplinate dalle NOIF, dai Regolamenti della LND, del Settore Tecnico, del Settore Giovanile e Scolastico, dai Criteri Sportivi Organizzativi, dal Codice di Giustizia Sportiva e dalle Disposizioni Organizzative delle Competizioni di Calcio a 7 Sperimentali della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale della FIGC che, pertanto, sono classificabili di "lavoro sportivo", sono le seguenti: Collaboratori nella gestione sportiva delle società, dirigente accompagnatore, dirigente addetto agli arbitri, football social responsability officer, responsabile Settore giovanile, osservatore, match analyst, dirigenti con funzioni tecniche, dirigenti federali con funzioni di carattere tecnico-sportivo, docenti formatori sportivi, omologatori dei campi da gioco (cd. fiduciari e vice fiduciari dei campi), accompagnatori dei minori, delegato alla gestione dell'evento, delegato ai rapporti con la tifoseria o supporter liaison officer, disability access officer e addetti antidoping (cd. chaperone).

CENTRO STUDI TRIBUTARI CIRCOLARE N. 19 – 2024

Oggetto: Conversione in Legge del Decreto Milleproroghe - Proroga al 1° gennaio 2025 della nuova disciplina IVA per le ASD – Disposizioni relative al lavoro sportivo –

Nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2024, è stata pubblicata la Legge n. 18 del 23 febbraio 2024, di conversione del D. L. n. 215 del 30 dicembre 2023 – Milleproroghe –

Per quanto riguarda il settore sportivo, assume rilevanza la disposizione recata **dall'art. 3, comma 12**-sexies, introdotto in sede di conversione, che proroga al 1° **gennaio 2025** l'entrata in vigore delle disposizioni di modifica della disciplina IVA, applicabili anche alle Associazioni Sportive Dilettantistiche, recate dall'art. 5, commi da 5-quater a 15-sexies del D. L. n. 146 del 2021, convertito nella Legge n. 215 del 2021.

Dette disposizioni modificano notevolmente la disciplina IVA nei confronti, tra l'altro, delle Associazioni Sportive Dilettantistiche, ricomprendendo tra le operazioni effettuate nell'esercizio d'impresa o considerate in ogni caso aventi natura commerciale, una serie di operazioni attualmente fuori campo IVA, ovvero a rendere tali operazioni esenti ai fini IVA – comma 15-quater del D. L. 146/2021 (vedasi le Circolari LND n. 19 del 22 settembre 2023, n. 31 del 12 dicembre 2023 e n. 46 del 22 gennaio 2024).

In sostanza, la nuova normativa attrae in campo IVA, seppure in regime di esenzione, le operazioni rese a fronte di corrispettivi specifici e contributi supplementari nei confronti di soci, associati o partecipanti, in precedenza fuori campo IVA.

Come stabilito dalla nuova formulazione dell'art. 10, punto 20), del DPR n. 633/1972, introdotta dal comma 15-quater del D. L. n. 146/2021, l'esenzione dall'IVA è prevista per le sole Associazioni Sportive Dilettantistiche e non per le Società Sportive Dilettantistiche le quali, pertanto, a differenza delle ASD sono assoggettate all'imposta.

L'entrata in vigore delle predette disposizioni, già prevista per il 1° luglio 2024, è stata prorogata, per effetto dell'art. 3, comma 12-sexies della Legge n. 18 del 23 febbraio 2024, al 1° gennaio 2025.

Pertanto, ad oggi, e **fino a tutto il 2024**, le ASD continuano a beneficiare della disciplina di esclusione dall'IVA delle attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, ivi comprese le attività didattiche e formative, svolte verso corrispettivo nei confronti dei tesserati, associati e partecipanti, mentre per tutte le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica sportiva, ivi compresa l'attività didattica e formativa, rese alle persone che praticano lo sport o l'educazione fisica, **che non rientrano** nella categoria dei tesserati, soci, associati o partecipanti delle ASD e delle altre ASD che per legge, regolamento o statuto fanno parte delle rispettive organizzazioni nazionali, sono esenti a far **tempo dal 17 agosto 2023**, data di entrata in vigore dell'art. 36-bis del D. L. n. 75/2023.

Il successivo art. 14, con i commi da 2-bis a 2-quinquies introduce alcune disposizioni relative al lavoro sportivo.

Il comma **2-bis** sostituisce il comma 6-quater dell'art. 25 del D. Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, e proroga dal 30 gennaio 2024 al **31 marzo 2024**, il termine entro il quale possono essere effettuate, senza alcuna sanzione, le comunicazioni al Centro per l'Impiego all'interno del RNASD relativamente agli incarichi ed ai compensi dei direttori di gara e degli altri soggetti preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, nel periodo luglio-dicembre 2023.

Il coma 2-ter differisce dal 1° ottobre 2021 al 30 giugno 2024 il termine entro il quale gli istruttori presso società sportive operanti in impianti e circoli sportivi, palestre ecc., e i tecnici, istruttori, massaggiatori,

già iscritti presso il Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo – ex ENPALS -, hanno diritto di optare per il mantenimento del regime previdenziale già in godimento.

Il comma 2-quater stabilisce che sulle somme di cui all'art. 36, comma 6-quater del D. Lgs. n. 36/2021, versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche a titolo di premio per i risultati ottenuti, non si applicano le ritenute alla fonte previste dall'art. 30, secondo comma, del DPR n. 600/1973 – ritenuta del 20% - se l'ammontare complessivo delle somme attribuite, dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto Milleproroghe al 31 dicembre 2024, dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di 300,00 euro; se l'ammontare è superiore a tale importo, le somme sono assoggettate interamente alla ritenuta alla fonte.

Il comma 2-quinquies dispone in ordine agli oneri derivanti dal comma 2-quater.

Ulteriori disposizioni di carattere generale che possono interessare le ASD/SSD associate alla Lega Nazionale Dilettanti.

L'art. 3, con il comma 12-undecies estende la possibilità di fruire del cd. ravvedimento speciale per le violazioni relative alle dichiarazioni afferenti il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022.

L'istituto del cd. ravvedimento speciale, disciplinato dalla Legge di Bilancio 2023, ha consentito di sanare le violazioni relative alle dichiarazioni validamente presentate, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021, purchè le violazioni non fossero già state contestate, versando l'imposta dovuta in unica soluzione o a rate con un massimo di otto rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata il 31 marzo 2023, con sanzioni ridotte a un diciottesimo del minimo edittale.

L'art. 3, comma 12-undecies del D. L. n. 215/2023, stabilisce che la disciplina di cui sopra si applica anche alle violazioni commesse in sede di dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA validamente prodotte, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022.

Pertanto, le violazioni in argomento possono essere regolarizzate con la presentazione della dichiarazione integrativa e il pagamento dell'imposta e degli interessi dovuti, con la sanzione pari ad un diciottesimo del minimo della sanzione edittale. Si considera valida anche la dichiarazione presentata con ritardo non superiore a 90 giorni, cioè entro il 28 febbraio 2024, sanabile con il pagamento di una sanzione di 25,00 euro, pari ad un decimo della sanzione edittale di 250,00 euro.

Il versamento delle somme dovute può essere effettuato in unica soluzione entro il 2 aprile 2024, essendo il 31 marzo ed il 1° aprile festivi, ovvero in quattro rate di pari importo con scadenza della prima fissata al 31 marzo 2024. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del due per cento annuo. Le rate successive vanno versate rispettivamente entro il 30 giugno 2024 (domenica) e quindi entro lunedì 1° luglio, il 30 settembre ed il 20 dicembre 2024. La regolarizzazione si perfeziona con il versamento di quanto dovuto e con la rimozione delle irregolarità od omissioni.

Il mancato pagamento, anche parziale, di una delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza del beneficio con conseguente iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, della sanzione del 30 per cento sull'imposta ancora dovuta e degli interessi del 4 per cento annuo con decorrenza dal 3 aprile 2024.

L'art. 3-bis reca il differimento del termine di pagamento della prima, della seconda e della terza rata della "Rottamazione-quater" al 15 marzo 2024, con un termine di tolleranza di 5 giorni. Pertanto, le scadenze delle rate della "Rottamazione-quater" sono così rimodulate: prima (o unica), seconda e terza rata entro il 15 marzo 2024, prorogate di 5 giorni e, quindi, al 20 marzo 2024; le restanti rate riferite al 2024 vanno pagate entro il 31 maggio, 31 luglio e il 30 novembre 2024.

Va ricordato che la rottamazione prevede l'azzeramento delle sanzioni e degli interessi di mora nonchè degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo. L'omesso, insufficiente o ritardato versamento anche di una sola rata comporta la perdita del beneficio.



COMUNICATO UFFICIALE N° 302 COPPA ITALIA DILETTANTI 2023/2024 FASE NAZIONALE – PRIMO TURNO

1) RISULTATI GARE DEL 28 FEBBRAIO 2024

Girone A: SOLBIATESE CALCIO 1911 - SALUZZO	2 - 0
Girone B: VILLAFRANCA VERONESE - BRIAN LIGNANO CALCIO	0 - 3
Girone C: TERRE DI CASTELLI 1907 – TERRANUOVA TRAIANA	3 - 3
Girone D: ATLETICO BMG – OSIMANA	1 - 0
Girone F: CITTA' DI TERAMO 1913 – AURORA ALTO CASERTANO	3 - 1
Girone G: MANDURIA SPORT - SANTARCANGIOLESE	2 - 0
Girone H: PATERNO' CALCIO - BOCALE CALCIO ADMO	3 - 1

In base ai predetti risultati, le Società ATLETICO BMG, BRIAN LIGNANO CALCIO, CITTA' DI TERAMO 1913, MANDURIA SPORT, PATERNO' CALCIO, SOLBIATESE CALCIO 1911 e TERRE DI CASTELLI 1907 accedono ai quarti di finale della Coppa Italia Dilettanti e si aggiungono alla già qualificata Società TERRACINA 1925.

Si riporta di seguito il programma dei quarti di finale, effettuato – nei casi dovuti – il sorteggio per stabilire l'ordine di svolgimento delle gare:

mercoledì 6 marzo 2024 ore 15.00

SOLBIATESE CALCIO 1911 – BRIAN LIGNANO CALCIO C.S. Comunale "F. Chinetti n. 1" – Solbiate Arno (VA)

TERRE DI CASTELLI 1907 – ATLETICO BMG Stadio "Venturelli" – Castelvetro di Modena (MO) - sintetico

TERRACINA 1925 – CITTA' DI TERAMO 1913 MANDURIA SPORT – PATERNO' CALCIO Campo Sportivo "Colavolpe Mario" A" – Terracina (LT) Stadio Comunale "N. Dimitri" – Manduria (TA) – sintetico

mercoledì 13 marzo 2024 ore 15.00

BRIAN LIGNANO CALCIO – SOLBIATESE CALCIO 1911 Campo "Teghil" Comunale A - Viale Europa – Lignano Sabbiadoro (UD)

ATLETICO BMG – TERRE DI CASTELLI 1907 Stadio Comunale di Massa Martana (PG)

CITTA' DI TERAMO 1913 – TERRACINA 1925 Stadio "Bonolis" - Loc. Piano d'Accio – Teramo (TE) sintetico PATERNO' CALCIO – MANDURIA SPORT Stadio "Falcone e Borsellino" – Paterno' (CT)

2) GIUSTIZIA SPORTIVA

Il Giudice Sportivo, Avv. Aniello Merone, assistito dai Sostituti Avv. Mario Cappucci de Tschudy, Avv. Massimo Romeo con la collaborazione del rappresentante dell'A.I.A. Sandro Capri e del Coordinatore Giustizia Sportiva Marco Ferrari nella seduta del 29 febbraio 2024, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704 info@lnd.it - Ind@pec.it - www.lnd.it C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO FINO AL 30 AGOSTO 2025 CON DECORRENZA IMMEDIATA - CAMPO NEUTRO A PORTE CHIUSE - AMMENDA € 5000,00:

OSIMANA

Per avere propri sostenitori, per l'intera durata della gara, rivolto espressioni gravemente offensive e minacciose all'indirizzo della Quaterna Arbitrale. In particolare, nel corso del secondo tempo, tali sostenitori si accanivano nel reiterato lancio di sputi, oggetti (bicchieri, lattine, fumogeni, accendini, monete, pietre, etc...) e liquidi all'indirizzo di un AA, il quale veniva colpito:

- a) da decine di sputi che lo attingevano alla testa, sulle spalle, alla schiena e sulle gambe;
- b) in tre occasioni, dal lancio di liquidi (aranciata e birra) che lo attingevano alla schiena, sul fianco e alla testa;
- c) da numerosi oggetti alla schiena, tra cui 4 bicchieri di plastica (2 vuoti e 2 pieni), una lattina vuota e una moneta che gli provocava lieve dolore;
- d) da un abbondante quantitativo di urina che lo attingeva alla schiena, sul fianco ed alla testa, provocandogli nausea e disgusto;
- e) da un sasso che lo colpiva alla testa, procurandogli forte dolore ed un evidente ematoma alla testa.

Tali condotte costringevano l'Arbitro ad interrompere la gara in due occasioni e a richiedere l'intervento del capitano della Società ospitante.

Inoltre, i medesimi sostenitori, introducevano ed utilizzavano materiale pirotecnico (3 fumogeni) che una volta estinto veniva lanciato all'indirizzo dell'AA senza colpirlo, nonché tentavano di provocare la caduta dell'Ufficiale di gara, protendendo un'asta di bandiera dalla rete di recinzione fino al terreno di gioco.

Al termine della gara, infine, tutti i tesserati della Società accerchiavano la Quaterna Arbitrale profferendo espressioni gravemente offensive e minacciose, impedendo loro il tempestivo rientro negli spogliatoi, nonché favorendo l'ingresso sul terreno di gioco di persone non autorizzate né identificate, che assumevano un contegno analogo ponendosi a poca distanza dagli Ufficiali. Si rendeva necessario l'intervento delle Forze dell'ordine per presidiare l'allontanamento dall'impianto degli arbitri.

Sanzione così determinata in ragione del totale spregio manifestato per i principi di correttezza, probità e rispetto, attraverso condotte chiaramente orientate ad una indebita mortificazione dell'altro e del tutto aliene dallo svolgimento dell'attività sportiva. (R A - R AA - R QU - R CdC)

AMMENDA

Euro 100,00 ATLETICO BMG

Per inosservanza dell'obbligo di presenza del medico in panchina.

Euro 100,00 MANDURIA SPORT

Per inosservanza dell'obbligo di presenza del medico in panchina.

ALLENATORI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

MENICONI ANDREA

(TERRANUOVA TRAIANA)

CORGHI PAOLO

(VILLAFRANCA VERONESE)



CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA FINO AL 30/ 4/2024

BELLUCCI ANDREA

(OSIMANA)

Espulso per avere rivolto espressioni offensive nei confronti del Quarto Uomo, alla notifica del provvedimento pestava intenzionalmente il piede dell'Ufficiale di gara.

FERMANI RICCARDO

(OSIMANA)

Espulso per avere rivolo espressioni offensive nei confronti del Quarto Uomo alla notifica del provvedimento disciplinare comprimeva con forza con entrambe le braccia le spalle dell'Ufficiale di gara.

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

BAMBOZZI LORENZO

(OSIMANA)

Per avere rivolto espressione offensiva all'indirizzo della Terna Arbitrale.

CEPPODOMO PIETRO

(TERRANUOVA TRAIANA)

Per avere rivolto all'Arbitro espressione ingiuriosa.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

TAFLAJ IRISJAN

(TERRANUOVA TRAIANA)

Per avere al termine della gara afferrato e trattenuto per il collo un calciatore avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

SANNA MAURICIO

(SANTARCANGIOLESE)

BEGA ALESSANDRO

(TERRANUOVA TRAIANA)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

MARINO PIETRO DEMETRIO URRUTY BOURRAS TOMAS	(BOCALE CALCIO ADMO) (BOCALE CALCIO ADMO)	SCOPPETTA SALVATORE BUTTI SIMONE	(BOCALE CALCIO ADMO) (BRIAN LIGNANO CALCIO)
CAMPANA LEONARDO	(BRIAN LIGNANO CALCIO)	DEL FABBRO TOMMASO	(BRIAN LIGNANO CALCIO)
PALMENTIERI CARLO	(CITTA DI TERAMO 1913 SRL)	CICERELLO ANDREA	(MANDURIA SPORT)
BUGARO GIANLUCA	(OSIMANA)	MICUCCI LUCIO MATIAS	(OSIMANA)
TITTARELLI GABRIELE	(OSIMANA)	MAIMONE SALVATORE	(PATERNO CALCIO)
NAPOLI MICHAEL	(PATERNO CALCIO)	VIGLIANISI GIUSEPPE	(PATERNO CALCIO)
BIRTOLO KEVIN	(SALUZZO)	COPPOLA SEBASTIANO	(SALUZZO)
MASSACESI GIOVANNI	(SALUZZO)	GUEVARA RODRIGUEZ FERNAN	(SANTARCANGIOLESE)
OBRENOVIC NEMANJA	(SANTARCANGIOLESE)	NOVELLO GIACOMO	(SOLBIATESE CALCIO 1911)
CEPPODOMO PIETRO	(TERRANUOVA TRAIANA)	MANNELLA LEONARDO	(TERRANUOVA TRAIANA)
PRIVITERA MATTIA	(TERRANUOVA TRAIANA)	SENZAMICI TOMMASO	(TERRANUOVA TRAIANA)
BRUNO DENNIS	(TERRE DI CASTELLI 1907)	SACCANI MARCO	(TERRE DI CASTELLI 1907)
BOCCALARI ANDREA	(VILLAFRANCA VERONESE)	CORDIOLI DAVIDE	(VILLAFRANCA VERONESE)
GARDINI DIEGO	(VILLAFRANCA VERONESE)	MARCHETTI FEDERICO	(VILLAFRANCA VERONESE)

Il Coordinatore Giustizia Sportiva (Marco Ferrari)

Il Giudice Sportivo (Aniello Merone)

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704 info@lnd.it - Ind@pec.it - www.Ind.it C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



Eventuali reclami con richieste di copia dei documenti ufficiali avverso le decisioni assunte con il presente Comunicato dovranno essere presentati, ai sensi dell'art. 71 C.G.S., attraverso la piattaforma del processo sportivo telematico raggiungibile al seguente link: https://pst.figc.it così come disciplinato dal C.U.n° 166/a della FIGC del 20/04/2023.

Per info: 0684915100 F.I.G.C. – Corte Sportiva di Appello Nazionale – Via Campania, 47 – 00187 Roma

Il versamento delle somme relative alle ammende comminate con il presente Comunicato Ufficiale deve essere effettuato a mezzo bonifico bancario sul c/c bancario intestato alla F.I.G.C. – Lega Nazionale Dilettanti IBAN: IT 61 U 02008 05122 000400030336 entro il 11 marzo 2024, specificando il nome della Società e il Comunicato Ufficiale di riferimento.

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 FEBBRAIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE Massimo Ciaccolini IL PRESIDENTE Giancarlo Abete



FIGC | LND | Divisione Calcio a 5 Viale Tiziano, 25 - 00196 Roma Tel. 06.98876993 P.IVA 06164791003 | www.divisionecalcioa5.it calcio5.gare@lnd.it segreteriagenerale@pec.divisionecalcioa5.it









intent













Stagione Sportiva 2023/2024

Comunicato Ufficiale N. 677

- 1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
- 2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
- 3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE

3.1. VARIAZIONI

A parziale modifica di quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale N. 612 del 14.02.2024, si riportano le seguenti variazioni:

Coppa Italia Regionale Maschile - Gara del 27 febbraio 2024

Gara 4

NAUSICAA CALCIO A 5 - ARADEO

ore 17:00

Con riferimento alla comunicazione effettuata dalla Società NAUSICAA CALCIO A 5 e l'accettazione da parte della Società ARADEO, a seguito dei riscontri effettuati, esclusivamente per la gara di cui sopra, si dispone la variazione di orario.

Coppa Italia Regionale Maschile - Gara del 05 marzo 2024

Gara 4

ARADEO - NAUSICAA CALCIO A 5

ore 17:00

Con riferimento alla comunicazione effettuata dalla Società NAUSICAA CALCIO A 5 e l'accettazione da parte della Società ARADEO, a seguito dei riscontri effettuati, esclusivamente per la gara di cui sopra, si dispone la variazione di orario.

Pubblicato in Roma ed affisso all'albo della Divisione Calcio a Cinque il 22/02/2024.

IL SEGRETARIO Fabrizio Di Felice

IL PRESIDENTE Avv. Luca Bergamini



FIGC | LND | Divisione Calcio a 5 Viale Tiziano, 25 - 00196 Roma Tel. 06.98876993 P.IVA 06164791003 | www.divisionecalcioa5.it calcio5.gare@figc.it segreteriagenerale@pec.divisionecalcioa5.it

























Stagione Sportiva 2023/2024

Comunicato Ufficiale N. 691

- 1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
- 2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
- 3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE.
- 3.1. Segreteria
- 4. RISULTATI GARE

FASE NAZIONALE COPPA ITALIA VINCENTI COPPA REGIONALE MASCHILE

			GIRONE: Q1			
27/02/24	1/A	POLISPORTIVA VILLAFONTANA	ANTENORE SPORT PADOVA	8 -	-	3
			GIRONE: Q2			
27/02/24	1/A	REAL SESTO	VERSILIA C5	3 -	-	0
			GIRONE: Q3			
27/02/24	1/A	UNINAC5	HERACLES	3 -	-	3
			GIRONE: Q4			
27/02/24	1/A	NAUSICAA CALCIO A 5	ARADEO	3 -	-	2

5. Giustizia Sportiva

5.1 Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, Avv. De Renzis Massimiliano, nella seduta de 28/02/2024 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

5.1.1. Fase Nazionale Coppa Italia Vincenti Coppa Regionale Maschile

GARE DEL 28/02/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 6/ 3/2024

CERATO LUCA (ANTENORE SPORT PADOVA) Per proteste nei confronti dell'arbitro.



FIGC | LND | Divisione Calcio a 5 Viale Tiziano, 25 - 00196 Roma Tel. 06.98876993 P.IVA 06164791003 | www.divisionecalcioa5.it calcio5.gare@figc.it segreteriagenerale@pec.divisionecalcioa5.it







lavoropiu















A CARICO DI ALLENATORI

I AMMONIZIONE (diffida)

ROZZATO ANDREA (ANTENORE SPORT PADOVA) ORANGES IVAN (UNINAC5)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA

CARBONE BRIAN (ARADEO)

Per condotta scorretta nei confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE II infr

CESARI RICCARDO (ANTENORE SPORT PADOVA) DE VIVO FRANCESCO (ANTENORE SPORT PADOVA)

TUNDO GIANLUIGI (ARADEO)

BERTIROSSI BIANCHI AGUSTIN ORLAND (NAUSICAA CALCIO A 5) PARAFATI FRANCESCO VITO (NAUSICAA CALCIO A 5)

REVERT CORTES JOSE (POLISPORTIVA VILLAFONTANA)

I AMMONIZIONE(diffida)

BORTOLINI NICOLO (ANTENORE SPORT PADOVA) GRIECO GIACOMO (ANTENORE SPORT PADOVA) VAROTTO MARCO (ANTENORE SPORT PADOVA)

ZIZZARI ENRICO (ARADEO) CORRENTE MARIO (HERACLES) RONDON FERNANDEZ JUAN CARLOS (HERACLES)

BARBI ALESSANDRO (POLISPORTIVA VILLAFONTANA) ZANONI CARLO (POLISPORTIVA VILLAFONTANA)

ALVAREZ JUAN CRUZ (REAL SESTO) MAGGIO GIOVANNI (UNINAC5)

> Il Giudice Sportivo della Divisione Calcio a Cinque (Avv. De Renzis Massimiliano)



FIGC | LND | Divisione Calcio a 5 Viale Tiziano, 25 - 00196 Roma Tel. 06.98876993 P.IVA 06164791003 | www.divisionecalcioa5.it calcio5.gare@figc.it segreteriagenerale@pec.divisionecalcioa5.it







lavoropiu

intent

Regione Emilia Romagna

sky sport

Lete puroBIO

Herbalife*





Il versamento delle somme relative alle ammende comminate con il presente Comunicato Ufficiale deve essere effettuato entro il 20 Marzo 2024 a favore di questa Divisione mediante bonifico bancario da versare alle sequenti coordinate: Banca Monte Dei Paschi Di Siena IBAN: IT 79 B010 3003 2530 0001 0245 739 intestato a FIGC Divisione Calcio a 5 F.I.G.C. Eventuali reclami con richieste di copia dei documenti ufficiali avverso le decisioni assunte con il presente Comunicato dovranno essere presentati, ai sensi dell'art. 71 C.G.S., alla: F.I.G.C. - Corte Sportiva di Appello Via 00187 Nazionale Campania, 47 cortesportiva.appello@pec.figc.it - per info: 0684915100 Il pagamento del contributo di reclamo dovrà essere effettuato: - Tramite Addebito su Conto Campionato - Tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato alla FIGC Roma - Tramite Bonifico Bancario IBAN FIGC: IT73R010050330900000010000.

Pubblicato in Roma ed affisso all'albo della Divisione Calcio a Cinque il 28/02/2024

Il Segretario Fabrizio Di Felice

Il Presidente Avv. Luca Bergamini



FIGC | LND | Divisione Calcio a 5 Viale Tiziano, 25 - 00196 Roma Tel. 06.98876993 P.IVA 06164791003 | www.divisionecalcioa5.it calcio5.gare@lnd.it segreteriagenerale@pec.divisionecalcioa5.it







lavoro**piu**®

intent

Regione Emilia-Romagna





Herbalife*





Stagione Sportiva 2023/2024

Comunicato Ufficiale N. 687

- 1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
- 2. Comunicazioni della L.N.D.
- 3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE

3.1. VARIAZIONI

A parziale modifica di quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale N. 642 del 14.02.2024, si riportano le seguenti variazioni:

Coppa Italia Regionale Femminile - Gare del 28 febbraio 2024

Gara 2

CITTÀ GIARDINO MARASSI - PESCARA 1927

03.03.2024

ore 15:00

Con riferimento alla comunicazione effettuata dalla Società CITTÀ GIARDINO MARASSI e l'accettazione da parte della Società PESCARA 1927, a seguito dei riscontri effettuati, esclusivamente per la gara di cui sopra, si dispone la variazione di giorno e orario.

Gara 4

1912 PALMESE - NEW TEAM NOCI

ore 19:30

Con riferimento alla comunicazione effettuata dalla Società 1912 PALMESE e l'accettazione da parte della Società NEW TEAM NOCI, a seguito dei riscontri effettuati, esclusivamente per la gara di cui sopra, si dispone la variazione di orario.

Pubblicato in Roma ed affisso all'albo della Divisione Calcio a Cinque il 26/02/2024.

IL SEGRETARIO Fabrizio Di Felice IL PRESIDENTE Avv. Luca Bergamini